



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE



Approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 10 novembre 2025

Trieste

PROGETTISTI E CONSULENTI COMUNE DI TRIESTE

SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE

Regolamento

dott.ssa Francesca Dambrosi

dott.ssa Kristina Tomic

dott.ssa Giovanna Tagliaferro

Alessandro Coslan

dott.ssa Costanza Giordani

dott.ssa Barbara Pederzini

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Consulenza

ing. Giulio Bernetti

arch. Eddi Dalla Betta

arch. Andrea de Walderstein

arch. Lucia Iammarino

ing. Lea Randazzo

ing. Gustavo Zandanel

arch. Roberto Bertossi

geom. Edoardo Collini

arch. Michela Crevatin

arch. Martina Godina

arch. Beatrice Micovilovich

dr. for. Francesco Panepinto

ANALISI, STRUTTURA E PROGETTAZIONE PRELIMINARE

RTP N° 2208 del 15/02/2019

arch. Giulia Favi (capogruppo)

arch. Michela Spangher

arch. Luca Del Fabbro Machado

arch. Gaetano De Napoli

arch. Eleonora Ceschin

Valeri Zolia Architetti Associati

prof. arch. Adriano Venudo (DIA UNITS – consulenza scientifica)

PROGETTAZIONE URBANA E PIANIFICAZIONE

FAVI SPANGHER ARCHITETTI ASSOCIATI

arch. Giulia Favi

arch. Michel Spangher

arch. Daniela Divkovic

dott.ssa Nicol di Bella

DIA UNITS (consulenza scientifica):

prof. arch. Adriano Venudo

Indice generale

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento.....	4
Articolo 2 – Esercizio dell’attività – requisiti di accesso.....	5
Articolo 3 – Modalità per l’esercizio delle attività di commercio sulle aree pubbliche.....	6
Articolo 4 – Esercizio attività commercio sulle aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio.....	6
Articolo 5 – Esercizio dell’attività in forma itinerante.....	7
Articolo 6 – Esercizio dell’attività sulle aree demaniali marittime e di altri enti pubblici, nelle stazioni e nelle autostrade.....	9
Articolo 7 – Esercizio dell’attività su aree private.....	9
Articolo 8 – Attività di vendita da parte di imprenditori agricoli.....	9
TITOLO II – SISTEMA AUTORIZZATORIO E MODALITA’ DI ESERCIZIO.....	11
Articolo 9 – Titoli per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche.....	11
Articolo 10 – Criteri per l’assegnazione dei posteggi.....	12
Articolo 11 – Concessione di posteggio.....	13
Articolo 12 – Sospensione, subingresso e cessazione.....	13
Articolo 13 – Esercizio attività imprenditori agricoli su posteggio.....	15
Articolo 14 – Esercizio attività stagionale su posteggio.....	15
Articolo 15 – Orari attività.....	15
TITOLO III – ATTIVITA’ SU POSTEGGIO.....	17
CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI.....	17
Articolo 16 – Uso del posteggio.....	17
Articolo 17 – Obblighi e responsabilità del concessionario.....	17
Articolo 18 – Canone unico patrimoniale e Canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati.....	20
Articolo 19 – Deposito cauzionale.....	21
CAPO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE MERCATI.....	22
Articolo 20 – Istituzione e modifica.....	22
Articolo 21 – Aree mercatali.....	22
Articolo 22 – Assegnazione dei posteggi mercatali.....	23
Articolo 23 – Disposizioni per l’esercizio dell’attività mercatale.....	23
Articolo 24 – Migliorie e scambi di posteggio.....	24
Articolo 25 – Criteri per l’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare o liberi.....	24
Articolo 26 – Rilevazione presenze e assenze.....	26
Articolo 27 – Posteggi riservati agli imprenditori agricoli.....	27
Articolo 28 – Circolazione e sosta nelle aree di mercato.....	27
CAPO III – DISPOSIZIONI SPECIFICHE POSTEGGI ISOLATI.....	28
Articolo 29 – Istituzione e modifica.....	28
Articolo 30 – Rotazione periodica posteggi.....	28
Articolo 31 – Installazione e rimozione delle strutture fisse.....	28
CAPO IV – NORME TECNICHE STRUTTURE PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE.	30
Articolo 32 – Prescrizioni generali.....	30

Articolo 33 – Definizioni.....	30
Articolo 34 – Ambiti di applicazione e localizzazione.....	31
Articolo 35 – Criteri di inserimento delle strutture dei posteggi isolati.....	33
Articolo 36 – Requisiti minimi igienico sanitari per i chioschi annuali.....	36
Articolo 37 – Dimensione e tipologia dei chioschi annuali.....	37
Articolo 38 – Aree Strategiche e Progetti Unitari.....	38
Articolo 39 – Posizioni transitorie.....	38
TITOLO IV – VIGILANZA E SANZIONI.....	40
Articolo 40 – Controlli.....	40
Articolo 41 – Sanzioni.....	40
Articolo 42 – Decadenza della concessione del posteggio.....	40
Articolo 43 – Sospensione dell’attività.....	41
Articolo 44 – Revoca del titolo commerciale.....	41
TITOLO V – NORME FINALI.....	42
Articolo 45 – Entrata in vigore.....	42
Articolo 46 – Disposizioni transitorie e finali.....	42

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo I – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in conformità agli indirizzi impartiti dalla Regione con L.R. 5 dicembre 2005, n. 29, e successive modifiche e integrazioni nonché nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, ha per oggetto l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande, effettuate sulle aree pubbliche del territorio comunale e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità.

2. Il presente Regolamento si applica:

- a) agli agricoltori, agli industriali e agli artigiani che intendano esercitare il commercio sulle aree pubbliche dei loro prodotti, anche se l’attività è esercitata in forma itinerante o su posteggio;
- b) ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla normativa vigente;
- c) ai soggetti che esercitano attività di rivendita della stampa quotidiana e periodica su posteggio su aree pubbliche, compatibilmente con le specifiche disposizioni prescritte per la specifica attività.

Il funzionamento delle Fiere comunali e del Mercatino dell’Antiquariato e dell’Usato è disciplinato dalle disposizioni previste nelle deliberazioni istitutive o in appositi regolamenti.

3. La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento si fonda sui seguenti principi generali:

- libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione Italiana;
- libertà di stabilimento e libertà di prestazione di servizi nell’Unione Europea, in ottemperanza al D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, che attua la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva Servizi);
- principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa secondo le modalità previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;
- semplificazione documentale e amministrativa di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni e al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni;
- principio di unificazione dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. 12 febbraio 2001, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. n. 160/2010.

4. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) la qualificazione del commercio su aree pubbliche sia sui posteggi singoli che nei mercati, al fine di favorire una equilibrata rete distributiva;
- b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all’informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- c) la riqualificazione urbana e l’adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche in relazione alle infrastrutture ed alle esigenze igienico-sanitarie;

- d) il presidio, la rivitalizzazione e la dotazione di nuovi servizi nelle zone periferiche o di espansione;
- e) la valorizzazione delle aree limitrofe ai parchi urbani.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica, in quanto compatibile, il vigente “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone Unico e del Canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati”, nonché la vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche.

5. Nel testo del presente Regolamento per “Legge” si intende la Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29, recante la disciplina del commercio su aree pubbliche e successive modifiche e/o integrazioni.

6. Il presente Regolamento si articola in:

- elaborati a carattere prescrittivo:
 - le presenti Norme;
 - l’Allegato 1 – Ambiti territoriali per il commercio su area pubblica;
 - l’Allegato 2a – Individuazione e localizzazione Posteggi isolati e Aree Mercatali – Tavola;
 - l’Allegato 2b – Individuazione e localizzazione Posteggi isolati e Aree Mercatali – Atlante;
 - l’Allegato 3 – Schede Aree Mercatali;
 - l’Allegato 4 – Criteri di inserimento e requisiti minimi posteggi isolati;
 - l’Allegato 5 – Schede Posteggi isolati – Scene Urbane, Centro Storico e Nuclei dei Borghi Carsici e Centro Storico Allargato;
 - l’Allegato 6 – Linee guida Chiosco “Modello Trieste”;
- elaborati a carattere indicativo:
 - l’Allegato 7 – “Modello Trieste” – Abaco tipologico;
 - l’Allegato 8 – Linee guida progettuali per l’Ambito degli Insediamenti.

Articolo 2 – Esercizio dell’attività – requisiti di accesso

1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle leggi vigenti, e svolga l’attività in conformità alla Legge e al presente Regolamento previa presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

2. I requisiti soggettivi, morali e professionali, riguardano il soggetto che intende svolgere l’attività.

3. I requisiti oggettivi riguardano lo svolgimento dell’attività con strutture che rispettano le disposizioni e i requisiti di decoro, igienico-sanitari, di sicurezza, infortuni e di impatto acustico, previsti dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

4. L’attività di commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche ricomprende sia la vendita che la somministrazione, purché il titolare sia in possesso dei requisiti professionali per la vendita dei generi alimentari. L’esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei generi alimentari, ivi inclusa la somministrazione, è soggetto alle vigenti norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze in materia igienico-sanitaria, di legislazione alimentare e fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

5. Se il titolare o il legale rappresentante non sono in possesso dei requisiti professionali possono nominare una persona specificatamente preposta all'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande, in possesso di tali requisiti (c.d. "preposto"), fatte salve comunque le norme in materia di legislazione alimentare.

Articolo 3 – Modalità per l'esercizio delle attività di commercio sulle aree pubbliche

1. Le attività di commercio sulle aree pubbliche oggetto del presente Regolamento possono essere svolte, anche in forma stagionale, sulle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Trieste, sulle aree demaniali marittime e di altri enti pubblici, nelle stazioni e nelle autostrade e sulle aree private:

- a) su posteggi dati in concessione;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. I titoli abilitanti all'esercizio del commercio su aree pubbliche riconosciuti dalle altre Regioni d'Italia sono validi nel territorio comunale.

3. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione Europea, abilitate nel loro paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio comunale con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme in materia igienico-sanitaria, di legislazione alimentare e fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, di quelle che regolano l'uso di suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal presente Regolamento.

4. Uno stesso soggetto può essere titolare contemporaneamente di più titoli commerciali, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 4 – Esercizio attività commercio sulle aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio

1. L'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è soggetto a presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune sede del posteggio e abilita anche all'esercizio in forma itinerante sull'intero territorio regionale e alle fiere sull'intero territorio nazionale.

2. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio dato in concessione può essere esercitata esclusivamente nei luoghi indicati nell'elenco allegato sub 2b) al presente Regolamento, nel quale sono individuati:

- a) le aree di mercato scoperte, costituite da un insieme di posteggi contigui;
- b) i posteggi isolati, cioè non inseriti in alcuna area di mercato. I posteggi isolati possono anche essere esclusivamente stagionali o temporanei. I posteggi isolati a servizio del cimitero di Sant'Anna per la vendita di fiori e piante sono concessi a rotazione al fine di garantire la massima equità tra le postazioni di vendita.

3. L'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati e dei posteggi singoli, nonché le modalità del loro funzionamento, sono disciplinati con il presente Regolamento che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce anche l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati sulla base delle caratteristiche socio-economiche del territorio, tenendo conto dei consumi della popolazione residente e della clientela turistica e di passaggio, al fine di assicurare la migliore

funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

4. Il Comune può vietare o sottoporre l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale. In relazione a tali zone, possono essere previste restrizioni specifiche alle tipologie merceologiche dei posteggi esistenti, sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare, ovvero istituire mercati specializzati nella vendita di particolari prodotti, o nella somministrazione degli stessi, ovvero di entrambe, laddove si tratti di prodotti alimentari.

5. Il Comune può stabilire divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di ordine pubblico, viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, relativamente sia all'attività svolta in forma itinerante, sia alla localizzazione dei posteggi, fermo restando che non possono essere stabilite limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività disciplinata dalla Legge al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o sulle aree pubbliche.

Articolo 5 – Esercizio dell'attività in forma itinerante

I. L'attività in forma itinerante, di cui all'art. 42, comma 1, lett. b), della Legge, può essere esercitata su qualsiasi area, salvo che – in quanto trattasi di zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario e per altri motivi di pubblico interesse – ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29, nella zona compresa nel perimetro costituito dalle seguenti vie e piazze (che, limitatamente al tratto considerato, si intendono incluse per tutta la larghezza o estensione):

Largo Città di Santos – Piazza Libertà – Viale Miramare sino a Via del Boveto – Via del Boveto – Via del Perarolo – Strada del Friuli sino a Piazzale Madonna di Gretta – Piazzale Madonna di Gretta – Via dei Carmelitani – Via del Collio – Scala Santa – Via Villan de Bachino – Via dei Moreri – Vicolo delle Rose (tratto iniziale) – Via Caprile – Via degli Apiari – Piazza tra i Rivi – Via Sara Davis – Via Cordaroli – Via Commerciale – Piazza Scorcola – Via Martiri della Libertà – Piazza Dalmazia – Via di Romagna – Via del Montello – Via Cantù – Via Fabio Severo – Piazzale Europa – Via Valerio – Via dello Scoglio – Via Giulia – Rotonda del Boschetto – Viale Raffaello Sanzio – Piazzale Gioberti – Via San Cilino – Strada di Guardiella – Via Boegan - Via Timignano – Via Comici – Strada per Longera – Strada di Guardiella – Rotonda del Boschetto – Via Pindemonte – Via Crispi – Via Rossetti – Piazzale De Gasperi – Viale Ippodromo – Via del Destriero – Via del Veltro – Strada di Fiume – Via Costalunga – Via Santa Maria Maddalena – Via Paisiello – Via Benussi – Via Flavia – Piazzale Cagni – Via Caboto – tratto di strada senza denominazione congiungente la Via Caboto con la Via Flavia, all'altezza di Via Miani – Via Miani – Pizzale Atleti Azzurri d'Italia – Largo Martiri della Risiera – Ratto della Pileria – Via di Servola – Via Svevo – Via Caduti sul Lavoro – Via d'Alviano – Viale Campi Elisi – Passeggio Sant'Andrea – Largo Irneri – Passeggio Sant'Andrea – Via Giulio Cesare – Molo Fratelli Bandiera – Via Ottaviano Augusto – Riva Gulli – Riva Grumula – Molo Venezia – Riva Nazario Sauro – Molo Pescheria – Piazzale Marinai d'Italia – Molo Bersaglieri – Riva del Mandracchio – Piazza Unità d'Italia – Molo Audace – Riva Caduti per l'italianità di Trieste – Riva III Novembre – Piazza Duca degli Abruzzi – Corso Cavour – Largo Città di Santos.

Il divieto – per i motivi già sopra citati – è inoltre esteso alle seguenti vie, piazze ed altre aree di circolazione: Via Flavio Gioia; Viale Miramare, da Via del Boveto all'ingresso del Parco del Castello di Miramare; Strada Costiera, sino a Via Grignano; Via Grignano; Riva Massimiliano e Carlotta; Strada del Friuli, da Via Perarolo all'abitato di Prosecco incluso (sino all'incrocio con la strada provinciale del Carso e lungo quest'ultima sino all'altezza del Monumento ai Caduti); Via Commerciale, da Via Cordaroli a Strada Nuova per Opicina; Via Ginnastica, da Via Rossetti a Via Farneto; Via Farneto, Campo San Luigi; Via de' Marchesetti, sino a Via San Pasquale; Via Revoltella, da Via Rossetti a Via San

Pasquale; Via San Pasquale; Strada di Fiume, da Via del Castelliere a Via Forlanini; Via Flavia, da Via Benussi a Via Brigata Casale; Via San Pantaleone; Piazzale Giarizzole; Via Cesca, da Via Miani a Via Rossi; Via Inchiostri; Via Puschi; Via Tribel; Via San Sabba; Via Rio Primario; Via Valmaura, da Ratto della Pileria alla “rotonda sottostante lo svincolo della Grande Viabilità”; aree di parcheggio dello Stadio “N.Rocco”, dello Stadio “P.Grezar”, del nuovo Palasport di Valmaura e del Palazzetto dello Sport di Chiarbola; Via Nazionale, da Piazzale dell’Obelisco a Via di Basovizza; Via Bonomea, da Strada Nuova per Opicina al ponte esistente prima dell’Ospedale Santorio; Piazzale Monte Re; Via di Prosecco; Via Gruden; Via Kosovel e Via Kette; area del Porto Vecchio.

2. Per commercio in forma esclusivamente itinerante si intende l’attività esercitata senza posteggio fisso, normalmente con l’ausilio di automezzo o altro veicolo attrezzato (c.d. negozio mobile), che viene fatto sostare successivamente in diversi siti ubicati su area pubblica per non più di un’ora su ciascuno di essi. Tra un punto di sosta e l’altro deve intercorrere una distanza di almeno 500 metri. In caso di compresenza di operatori itineranti il posizionamento è consentito ad una distanza minima di 500 metri.

3. L’attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi unicamente nelle aree non vietate dal presente Regolamento ed in modo tale da differenziarsi da quella esercitata su posteggio. Durante lo svolgimento di un mercato, il commercio in forma itinerante è altresì vietato nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri dall’area del mercato stesso. In occasione di manifestazioni con notevole afflusso di persone o per altri motivi di interesse pubblico, la Giunta comunale può temporaneamente derogare ai divieti previsti dai punti precedenti.

4. L’attività in forma esclusivamente itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché idoneamente immatricolato per l’attività commerciale in questione, ove previsto, nel rispetto delle norme del Codice della Strada vigenti. La merce deve essere esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. Nel corso dell’esercizio dell’attività di vendita, è vietata l’occupazione di suolo pubblico – stradale o meno – con banchi di vendita o altre attrezzature mobili, fatta salva quella realizzata con il veicolo attrezzato. L’attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, di legislazione in materia alimentare e fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

5. L’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante è soggetto a presentazione di una SCIA al SUAP del Comune ove si intende avviare l’attività. Detta SCIA abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.

6. Il possessore del titolo abilitante all’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non può presentare ulteriore SCIA per analoghe attività.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all’imprenditore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

8. L’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere sospesa previa comunicazione da farsi tramite portale SUAP del Comune ove è stata avviata l’attività per un periodo non superiore a un anno e comunque sulla base di adeguata motivazione, anche più di una volta fino ad un massimo di tre anni.

Articolo 6 – Esercizio dell’attività sulle aree demaniali marittime e di altri enti pubblici, nelle stazioni e nelle autostrade

1. L’attività di commercio disciplinata dalla Legge può essere esercitata sulle aree demaniali marittime soltanto previo nulla osta della competente autorità marittima, la quale può stabilire particolari modalità, condizioni, limiti o divieti per l’accesso alle aree predette.
2. Nell’ambito delle stazioni – con ciò intendendosi sia le stazioni ferroviarie che ogni altro terminale attrezzato di linee o di sistemi di linee di trasporto pubblico di persone – e nelle autostrade, l’esercizio dell’attività disciplinata dalla Legge è consentito soltanto previo permesso del soggetto proprietario o gestore dell’area e con le modalità dallo stesso stabilite.
3. Nell’ambito delle stazioni ferroviarie e degli altri terminali ad esse assimilabili, nonché nelle autostrade, l’attività di commercio è disciplinata dalla Legge qualora sia esercitata in chioschi, edicole o strutture precarie e comunque non stabilmente fissate al suolo, oppure in forma itinerante.
4. L’attività di commercio disciplinata dalla Legge può altresì essere esercitata su altre aree pubbliche non comunali – con ciò intendendosi aree appartenenti al patrimonio di enti o aziende pubbliche, che siano direttamente accessibili dalla pubblica via – soltanto previo permesso del soggetto proprietario dell’area.

Articolo 7 – Esercizio dell’attività su aree private

1. L’attività di commercio può essere esercitata su aree private, pur nelle forme tipiche del commercio su aree pubbliche e comunque esclusivamente su posteggio dato in concessione – in forma permanente oppure stagionale – soltanto su aree scoperte poste in immediata adiacenza di aree pubbliche e dalle stesse direttamente accessibili, ovvero su aree coperte aventi accesso diretto sulla pubblica via e a condizione che non si tratti di un edificio.
2. Possono essere destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche soltanto aree private aventi le caratteristiche indicate al punto precedente, che siano messe gratuitamente a disposizione del Comune dal soggetto proprietario il quale, se in possesso dei requisiti di Legge, ha titolo ad ottenere prioritariamente la concessione di non più di 1/5 (un quinto) del numero dei posteggi che il Comune ritiene di poter istituire sull’area medesima; non è consentito di destinare all’esercizio del commercio su aree pubbliche un’area sulla quale non possano essere istituiti almeno 5 (cinque) posteggi.
3. L’esercizio dell’attività sulle aree di cui al comma precedente è subordinato all’istituzione sulle medesime di un mercato con le modalità di cui al presente Regolamento.

Articolo 8 – Attività di vendita da parte di imprenditori agricoli

1. Gli imprenditori agricoli possono esercitare l’attività di vendita diretta dei propri prodotti ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i.:
 - a) in forma esclusivamente itinerante con le modalità di cui al precedente articolo 5;
 - b) nei posteggi espressamente riservati agli imprenditori agricoli nei singoli mercati, ovvero nei posti rimasti eventualmente disponibili a seguito delle operazioni di spunta di cui al successivo articolo 25.
2. Il possesso dell’atto abilitativo di cui al D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., che va acquisito presso il Comune ove ha sede l’azienda di produzione, non preclude in capo agli imprenditori agricoli la facoltà di

esercitare anche ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 9, fermo restando quanto previsto ai successivi articoli 25 e 26.

TITOLO II – SISTEMA AUTORIZZATORIO E MODALITÀ DI ESERCIZIO

Articolo 9 – Titoli per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto alla presentazione – tramite Portale SUAP – della SCIA o per i soli imprenditori agricoli in forma itinerante o nei posteggi di mercato a questi espressamente destinati – comunicazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 222/2016 nel Comune ove si intende avviare l'attività.
2. La presentazione della SCIA per l'esercizio del commercio su posteggio è subordinata al possesso della relativa concessione di occupazione del suolo pubblico, il cui rilascio è disciplinato dal Regolamento comunale vigente in materia, previa procedura pubblica di assegnazione di cui ai successivi articoli 10 e 11.
3. La SCIA (o la comunicazione per gli imprenditori agricoli che hanno sede nel Comune di Trieste) deve essere presentata al SUAP prima o contestualmente all'inizio dell'attività di vendita. La SCIA deve contenere tutti i dati, nonché essere corredata dalle dichiarazioni e dalla documentazione previsti dalla modulistica pubblicata sul sito del SUAP. Dev'essere inoltre debitamente sottoscritta, in conformità alle disposizioni di Legge, a pena di irricevibilità.
4. Il SUAP, ricevuta la SCIA, ne controlla la regolarità formale e la completezza documentale.
5. Qualora la SCIA risulti irregolare o incompleta, l'Ufficio invita il richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione, in tal caso il segnalante deve inoltrare la documentazione mancante e regolarizzare la SCIA entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di integrazioni. Scaduto tale termine si procede all'archiviazione della SCIA, senza ulteriori comunicazioni.
6. Nel caso di SCIA per l'esercizio dell'attività in forma esclusivamente itinerante, il richiedente deve dichiarare di non essere in possesso di altri titoli abilitativi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante – di qualsiasi tipologia – per il territorio del Friuli Venezia Giulia, fatte salve le ipotesi di subingresso.
7. La validità della SCIA per l'esercizio dell'attività su area demaniale marittima, nell'ambito di stazioni, nelle autostrade o su altra area pubblica non comunale, è subordinata alla disponibilità dell'area sulla base di atto formale, comunque denominato, dell'autorità marittima competente o del soggetto proprietario dell'area dal quale risulti la concessione o la locazione dell'area stessa, specificatamente per l'esercizio di attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero il permesso di esercitare l'attività in forma itinerante.
8. La SCIA per l'esercizio dell'attività su area demaniale marittima, nell'ambito di stazioni, nelle autostrade o su altra area pubblica non comunale ha validità per il periodo di tempo corrispondente a quello della concessione dell'area disposta dall'autorità marittima o dal soggetto proprietario o gestore.
9. Il singolo titolo abilitativo non consente di esercitare l'attività di commercio su più posteggi contestualmente.
10. È fatto obbligo di dichiarare la ragione sociale dell'impresa e il relativo codice fiscale, un domicilio per le comunicazioni con l'Ente, nonché gli estremi del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale a ogni richiesta degli organi di vigilanza. La violazione di tale obbligo è punita ai sensi del presente Regolamento e comporta l'immediato allontanamento dell'operatore dall'area di mercato. Il titolo in lingua straniera dovrà essere accompagnato da una traduzione in lingua italiana certificata

conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

11. Nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è fatto divieto di:

- a) vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi. Per la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio atti a offendere, occorre l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 37 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) dal Comune di residenza o in cui ha sede la società;
- b) vendere o somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sfuse o comunque diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi, nei limiti e con le modalità stabiliti all'art. 176 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- c) vendere bevande alcoliche nella fascia oraria 24:00 – 7:00, fermo restando il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche ai minori, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 14-bis e 14-ter della Legge n. 125/2001 e s.m.i..

12. L'esercizio dell'attività è subordinata alla regolarità contributiva accertata mediante il DURC e, per le sole attività di commercio e/o somministrazione di alimenti e bevande, della notifica alle autorità competenti ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CEE/UE 852/2004 e s.m.i..

13. In caso di sopravvenute modifiche normative, le disposizioni procedurali sopra indicate si intendono modificate in coerenza con le stesse.

Articolo 10 – Criteri per l'assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione del posteggio – isolato o nell'area di un mercato – avviene tramite procedura ad evidenza pubblica (Bando) sulla base dei sottoindicati criteri di priorità:

- a) professionalità dell'operatore acquisita nell'esercizio dell'attività su area pubblica, in cui sono ricomprese sia l'esperienza nell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese, sia l'esperienza acquisita nell'area pubblica alla quale si riferisce la selezione per l'assegnazione del posteggio;
- b) commercializzazione di prodotti tipici locali e del Made in Italy, inclusi i prodotti biologici o a km zero;
- c) rispetto dello stato dei luoghi, dell'ambiente e del contesto architettonico, intesa quale compatibilità del servizio offerto con le caratteristiche specifiche del territorio e rispetto delle ulteriori condizioni definite dal presente Regolamento, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti ed alle caratteristiche della struttura utilizzata;
- d) equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari (in relazione alle aree mercatali);
- e) standard qualitativo dei servizi offerti;
- f) perseguimento di obiettivi di politica sociale (tutela del lavoro e dell'occupazione, tutela categorie protette, etc.) e di valorizzazione della micro impresa.

2. L'individuazione puntuale dei criteri e il relativo ordine di priorità sono stabiliti dal Bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi di commercio su area pubblica del territorio comunale, sulla base delle linee di indirizzo fissate dalla Giunta comunale, avendo cura di definire modalità di applicazione dei criteri di priorità sopra citati di modo tale che non sussistano vantaggi incongrui tra le tipologie merceologiche ove alcuni di essi sono concretamente perseguitibili e le tipologie merceologiche ove non lo sono.

3. In caso di parità di punteggio, va data priorità alla stabilità dell'operatore sul posteggio nell'ottica di favorire l'efficacia del servizio pubblico e la fidelizzazione dell'utenza.

4. L'assegnazione dei posteggi viene effettuata fino all'esaurimento dei posteggi disponibili.

5. Possono partecipare alla procedura di assegnazione dei posteggi di commercio su aree pubbliche i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento, che siano in regola con i versamenti previdenziali ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 2-bis, della L.R. n. 29/2005 e s.m.i..

Articolo 11 – Concessione di posteggio

1. La concessione del posteggio – isolato o nell'area di un mercato – individuato esclusivamente tra quelli istituiti, è rilasciata per un periodo di dieci anni – o data diversa stabilita dalla Legge – in esito alla procedura di assegnazione di cui al precedente articolo 10.

2. La concessione non può essere rilasciata in favore di soggetti che non siano in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e non siano iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio per tale attività, nonché ai soggetti che non siano in regola con il pagamento degli importi dovuti in relazione a pregresse occupazioni.

3. Il rilascio della concessione di posteggio è subordinata al pagamento del canone unico patrimoniale, calcolato sulla base della superficie concessa, nonché di quanto previsto dal vigente “Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati”.

4. La concessione non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

Articolo 12 – Sospensione, subingresso e cessazione

1. L'attività di commercio su posteggio può essere sospesa previa comunicazione da farsi tramite portale SUAP, fermo restando che il periodo massimo di inutilizzo in ciascun anno solare è di quattro mesi complessivi per i posteggi isolati e di un terzo del numero delle giornate di possibile attività per i posteggi in area mercatale. Il superamento di tale periodo comporta quanto previsto dall'art. 42 del presente Regolamento.

2. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere sospesa previa comunicazione da farsi tramite portale SUAP almeno dieci giorni prima del suo inizio. La sospensione può protrarsi per un periodo massimo di dodici mesi, termine che può essere prorogato, anche più di una volta in caso di comprovata necessità, per periodi non superiori di dodici mesi, sempre previa comunicazione al Comune, fino a un massimo di tre anni. Per periodi di sospensione inferiori a trenta giorni non è necessaria alcuna comunicazione. Al termine del periodo di sospensione va fatta comunicazione di riattivazione dell'esercizio commerciale. Il superamento del periodo di sospensione ovvero la mancata riattivazione dell'attività al termine della sospensione comportano quanto previsto dall'art. 44 del presente Regolamento.

3. Il trasferimento in gestione o in proprietà delle attività disciplinate dal presente Regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a comunicazione e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.

4. Deve intendersi per trasferimento/cessione d'azienda, ai fini del subingresso previsto dal presente articolo, il trasferimento di un'entità economica organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità. Deve trattarsi di un insieme organicamente finalizzato all'origine all'esercizio dell'attività di impresa, di per sé idoneo a consentire l'inizio o la continuazione della stessa, specificamente individuata mediante identificazione dell'attività svolta.
5. Affinché l'istituto del subingresso si configuri come tale, il passaggio da un soggetto all'altro, in gestione o in proprietà, della medesima azienda, deve riferirsi al medesimo settore merceologico, senza modificazioni di sorta.
6. La Comunicazione di subingresso deve essere presentata entro il termine previsto dalla Legge tramite portale SUAP, previa trasmissione, per le sole attività di commercio e/o somministrazione di alimenti e bevande, della notifica alle autorità competenti ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CEE/UE 852/2004 e s.m.i. tramite il medesimo portale.
7. Il titolare di uno o più titoli commerciali può trasferirne separatamente uno o più d'uno, purché il trasferimento avvenga insieme al complesso di beni, concessioni di posteggio comprese, per mezzo dei quali ciascuna di esse viene utilizzata.
8. Sono vietati i trasferimenti dell'attività di un unico settore merceologico, qualora l'azienda sia costituita da più settori merceologici, nonché il cambio di destinazione del posteggio, qualora vincolato.
9. Il trasferimento dell'azienda, titolata al commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, comporta anche il trasferimento del posteggio. Al subentrante deve essere rilasciata una nuova concessione di suolo pubblico per la durata residua della concessione originaria, previa domanda da presentarsi tramite portale SUO (Sportello Unico Occupazioni). Nel caso di trasferimento temporaneo del ramo d'azienda, la concessione di suolo pubblico è cointestata al dante e all'avente causa.
10. In caso di subentro nella gestione di attività esercitata su posteggio, il subentro è ammesso nel rispetto di quanto previsto dal vigente "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati", e cioè la variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento del canone da parte del precedente occupante fino alla data del subingresso del nuovo titolare.
11. Ai fini del perfezionamento del subingresso cedente e cessionario dovranno essere in regola con la rispettiva posizione contributiva.
12. Fermo restando l'onere del subentrante di provvedere a quanto indicato ai commi precedenti, ai soli fini dell'occupazione del posteggio e dell'applicazione del relativo canone di concessione, il dante causa – nel caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi – risponde dell'occupazione fintanto che non si perfeziona la procedura di subentro nella relativa concessione.
13. La cessazione dell'attività dev'essere comunicata dall'esercente al Comune tramite portale SUAP entro i trenta giorni successivi a quelli in cui si è verificata. In caso di cessazione della sola gestione dell'attività, il proprietario dell'azienda deve presentare comunicazione di subingresso ai fini della reintestazione del titolo.
14. Ogni variazione dell'attività commerciale che riguardi il periodo di apertura, la ragione sociale, il legale rappresentante, la sede legale o la modifica della residenza del titolare di impresa individuale va comunicata tramite portale SUAP entro trenta giorni.

Articolo 13 – Esercizio attività imprenditori agricoli su posteggio

1. L’attività degli imprenditori agricoltori – singoli o associati – che intendono esercitare la vendita dei propri prodotti su posteggio, è equiparata ad attività di commercio su aree pubbliche e pertanto segue la relativa disciplina, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 27.

Articolo 14 – Esercizio attività stagionale su posteggio

1. L’attività di commercio su aree pubbliche su posteggio può essere svolto con periodicità annuale, stagionale o temporanea.
2. Le strutture utilizzate per l’esercizio di attività stagionale e temporanea devono essere rimosse al termine del periodo.
3. Le attività in forma stagionale e temporanea possono essere esercitate esclusivamente su posteggi destinati a tali attività nella localizzazione dei posteggi di commercio su aree pubbliche, come individuati negli Allegati tecnici del Regolamento. Il rilascio delle relative concessioni di posteggio consegue alla procedura prevista dall’articolo 10 del presente Regolamento.
4. Per taluni posteggi, in considerazione della particolarità della merce posta in vendita, può essere consentito il mantenimento in sito della merce oggetto della vendita anche al di fuori dell’orario di esercizio dell’attività, purché ciò avvenga in condizioni di assoluta sicurezza e decoro.
5. L’esatta individuazione del posteggio è indicata al concessionario dal personale della Polizia Locale addetto al controllo delle attività di commercio su aree pubbliche.

Articolo 15 – Orari attività

1. Gli orari per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche – sia a mezzo di posteggio che in forma itinerante – sono fissati con deliberazione della Giunta comunale nell’ottica di garantire il servizio pubblico offerto dall’attività commerciale e contemporaneamente assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività commerciali nelle aree in cui si svolgono.
2. In tal senso, possono essere stabiliti orari diversificati in relazione alle effettive modalità di esercizio dell’attività, alla stagione e all’ubicazione dei vari mercati e posteggi, nonché all’eventuale particolare funzione propria di alcuni di essi. Salvo diverse previsioni, nell’ambito di ciascun mercato l’orario di esercizio dell’attività deve essere uguale per tutti i concessionari di posteggio presenti nel mercato medesimo; analogamente deve essere uniforme il regime delle eventuali deroghe o limitazioni.
3. Le operazioni di carico e scarico per i posteggi dei mercati e dei banchi mobili avvengono nell’ora antecedente l’orario previsto per l’inizio delle operazioni di vendita e terminano nell’ora successiva all’orario previsto per la chiusura delle operazioni di vendita.
4. L’eventuale abbandono del mercato prima dell’orario di chiusura si configura quale assenza per l’intera giornata ed è soggetta alla sanzione di cui al successivo articolo 41, comma 5.
5. Agli operatori in possesso di concessione annuale è riconosciuta la facoltà di esercitare l’attività anche qualora la giornata di mercato corrispondesse a giornata festiva, fermo restando che, al fine di garantire il diritto al riposo in tali ricorrenze, l’eventuale inattività non è considerata quale assenza.
6. Il Responsabile del Servizio può concedere ampliamenti dell’orario di mercato nel caso di particolari ricorrenze e su richiesta sottoscritta da almeno il 50% dei concessionari operanti nelle

giornate richieste, senza che sia dovuto alcun conguaglio sul canone. Per particolari ricorrenze, possono inoltre essere concesse giornate di apertura straordinaria del Mercato su richiesta di un numero di concessionari pari ad almeno il 75% degli stalli. In tal caso è dovuto il canone di occupazione da parte di tutti i concessionari firmatari della richiesta di apertura straordinaria e la scelta dei posteggi da parte degli operatori avviene secondo ordine di anzianità acquisita sul singolo posteggio. Tali richieste devono pervenire, pena la non accoglitibilità delle stesse, almeno 60 (sessanta) giorni prima delle aperture straordinarie richieste. L'eventuale assenza del richiedente firmatario nelle giornate di apertura straordinaria, si configura quale assenza ai fini del computo annuo del numero di giornate di assenza.

TITOLO III – ATTIVITA’ SU POSTEGGIO

CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 16 – Uso del posteggio

1. Il posteggio può essere utilizzato esclusivamente per l'esercizio – nelle giornate di validità della concessione e negli orari stabiliti – di attività di vendita degli articoli e dei prodotti compresi nel settore merceologico (alimentare o non alimentare, eventualmente entrambi), nonché di attività di somministrazione di alimenti e bevande, per il quale il concessionario è abilitato. Se trattasi di posteggio esclusivamente stagionale, l'attività di vendita può essere esercitata, in ciascuno degli anni di validità della concessione, soltanto nel periodo e con riferimento esclusivamente ai prodotti specificatamente indicati nel titolo abilitativo.
2. Ogni posteggio deve avere una propria autonomia funzionale per l'attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione.
3. È tassativamente vietato qualsiasi uso del posteggio diverso dall'attività di vendita di merci al dettaglio o dalla somministrazione di alimenti e bevande; eventuali altri usi di carattere commerciale e artigianale sono consentiti solo se contestuali all'attività di vendita vera e propria e in diretta connessione con essa.
4. L'attività di vendita di prodotti alimentari e quella di somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze in materia igienico-sanitaria, di legislazione alimentare e fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
5. Nel caso di vendita di prodotti ortofrutticoli freschi e di altri prodotti alimentari freschi, nonché di fiori freschi, è fatto divieto all'operatore di esporre merce di qualità inferiore coperta con altra di qualità superiore.
6. Il concessionario non può dividere il proprio posteggio con altri, neppure provvisoriamente.
7. È vietato lo scambio di posteggi tra concessionari, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente Regolamento.

Articolo 17 – Obblighi e responsabilità del concessionario

- I. È fatto obbligo al concessionario e all'assegnatario giornaliero del posteggio (spuntista) di:
 - a) custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'esercizio dell'attività commerciale e dell'occupazione del posteggio ed esporli in maniera ben visibile affinché siano facilmente accessibili all'utenza e agli organi di controllo, nonché ai soggetti incaricati della rilevazione delle presenze;
 - b) collocare la struttura e le altre attrezzature di vendita rigorosamente nell'ambito dell'area in concessione, evitando di occupare anche soltanto in minima parte le aree adiacenti, quale che sia la loro destinazione;
 - c) utilizzare il posteggio con diligenza, in modo da non arrecare all'area danni di qualsiasi genere;
 - d) utilizzare il posteggio in modo da non limitare o disturbare l'esercizio dell'attività da parte degli altri concessionari di posteggio presenti e, in generale, da non ledere diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o a cose di terzi;

- e) osservare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività di vendita;
- f) tenere costantemente pulita l'area del posteggio e quella immediatamente circostante, per una fascia di almeno 2 metri di larghezza, conferendo nel più breve tempo possibile tutti i rifiuti prodotti al più vicino punto di raccolta predisposto dal Comune, riducendo al minimo il volume degli stessi;
- g) tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza; i corridoi tra banco e banco, avendo esclusiva funzione di transito, non possono essere utilizzati per la vendita, né possono essere occupati da sacchi, contenitori o ingombri di qualsiasi natura;
- h) assicurare e favorire il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, eventualmente provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura in caso di pubblica necessità;
- i) collocare le eventuali tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,20 mt, in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, non costituire pericolo e molestia e non precludere la visuale degli altri banchi e dei negozi adiacenti. L'eventuale sporgenza della tenda dal banco di vendita non deve, in nessun caso, eccedere le dimensioni complessive del posteggio;
- j) non far fuoriuscire e/o collocare la merce in vendita all'esterno del perimetro costituito dall'occupazione di suolo concessa nell'ambito del posteggio;
- k) esporre, in caso di vendita di merce usata, cartelli ben visibili (almeno 50 cm x 50 cm) con dicitura "MERCE USATA";
- l) mantenere il proprio veicolo, esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscono o dove è espressamente vietato, all'interno dello spazio dato in concessione. Qualora si manifesti la predetta impossibilità, il veicolo dovrà essere collocato in altro luogo, previo assenso della Polizia Locale, nel rispetto delle norme che sovrintendono alla circolazione stradale;
- m) sgomberare sollecitamente l'area del posteggio, al termine di ciascuna giornata lavorativa, rimuovendo la struttura di vendita (salvo che la stessa non sia stabilmente fissata al suolo o ne sia comunque autorizzato il mantenimento) e ogni altra attrezzatura utilizzata;
- n) utilizzare esclusivamente strutture di vendita decorose, sia che si tratti di chioschi o altri manufatti stabilmente fissati al suolo, sia che si tratti di strutture mobili;
- o) provvedere sollecitamente ad ogni intervento di manutenzione che si renda necessario per i chioschi e gli altri manufatti stabilmente fissati al suolo;
- p) mantenere in ogni circostanza un comportamento corretto, sia nei confronti degli altri concessionari di posteggio che nei confronti dei clienti e del personale comunale; e più in generale astenersi da comportamenti che possano configurare l'ipotesi di turbamento dell'ordine o del buon funzionamento del mercato;
- q) esporre in maniera ben visibile il prezzo per il pubblico di tutti i prodotti in vendita; qualora prodotti identici dello stesso valore siano esposti assieme, è sufficiente l'uso di un solo cartello o altro mezzo di esposizione del prezzo;
- r) munirsi di ogni altra autorizzazione, permesso, nulla osta o titolo equipollente, eventualmente previsto da norme di Legge o di Regolamento per l'esercizio dell'attività commerciale;
- s) corrispondere regolarmente, alle scadenze stabilite e con le modalità previste, il canone di concessione del posteggio, nonché il deposito cauzionale a garanzia dei danni al suolo, alle altre strutture pubbliche e corretto espletamento di tutti gli adempimenti, compreso quello dell'assolvimento del canone;

- t) rimettere perfettamente in ripristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui alla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta;
- u) mantenere le condizioni poste alla base dell'assegnazione del posteggio in esito alla procedura di cui all'articolo 10 del presente Regolamento per almeno 5 (cinque) anni;
- v) per l'occupazione con banco mobile e nelle aree mercatali che ricomprendono piazze di pregio o recentemente riqualificate, posizionare materiale geo-tessile o teli nylon sotto i mezzi che avranno accesso alle zone lapidee della piazza, non transitare con i mezzi sulle canalette di scolo delle acque meteoriche eventualmente presenti sulla piazza, fermo restando che non è ammessa la posa di zavorre o strutture in corrispondenza delle stesse.

2. È fatto divieto al concessionario:

- a) di negare la vendita dei prodotti e degli articoli oggetto della sua attività a chi ne faccia richiesta;
- b) di negare all'acquirente la facoltà di scelta, fatto salvo il divieto per il pubblico di toccare i prodotti alimentare freschi o comunque non confezionati;
- c) di esercitare la vendita all'ingrosso, sia dei prodotti oggetto della propria attività che di altri prodotti;
- d) di usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora;
- e) di ostacolare in qualsiasi modo la libertà delle contrattazioni effettuate su altri posteggi, intromettersi a scopo di mediazione nelle contrattazioni, spargere notizie artificiose atte a provocare alterazioni dei prezzi;
- f) di dividere il proprio posteggio con altri, neppure provvisoriamente;
- g) di effettuare il trapasso di merci con altri concessionari o comunque fra posteggi diversi;
- h) di consentire, a persone estranee alla loro attività, di stazionare dietro il banco o dentro il negozio mobile;
- i) nelle aree mercatali, installare manufatti in modo tale da alterare il suolo pubblico: in particolare non è consentito infiggere pali o punte e smuovere la pavimentazione, nonché applicare striscioni, manifesti e cavi sulle strutture monumentali e sulle piante, così come ancorarsi alla pubblica illuminazione;
- j) danneggiare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo il suolo occupato;
- k) tenere materiali che possano originare cattive o nocive esalazioni;
- l) tenere in deposito o in esposizione materiali pericolosi;
- m) svolgere giochi in cui la fortuna e l'azzardo siano determinanti per la vendita;
- n) usare veicoli, carri, animali, ceste e simili che impediscano la libera circolazione;
- o) vendere con «merce a braccio»;
- p) fare bagarinaggio e incetta, praticata sotto qualsiasi forma, delle merci in vendita;
- q) infastidire i passanti con richiami insistenti o molestandoli in qualsiasi maniera;
- r) effettuare forme di vendita per mezzo di battitori;
- s) protrarre le operazioni di vendita oltre l'orario consentito;
- t) protrarre le operazioni di carico e scarico oltre l'orario consentito.

3. I rifiuti dovranno essere raccolti secondo la loro tipologia (rifiuti organici, carta, plastica, vetro, altri materiali...) in contenitori atti ad evitare qualsiasi spandimento e dispersione al suolo, anche ad opera

del vento. I rifiuti di qualsiasi tipo non potranno essere raccolti e veicolati sullo stesso mezzo con cui l'operatore trasporta alimenti, per evitare una possibile contaminazione degli stessi. Dovrà inoltre essere disponibile apposito contenitore, dotato di dispositivo per l'apertura e la chiusura non manuale, dove collocare un sacco di plastica a tenuta di liquidi e a perdere per la raccolta di rifiuti solidi. Tale contenitore dovrà essere collocato in modo da evitare ogni possibilità di contaminazione degli alimenti.

4. La raccolta e lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale (residui pulizia del pesce, cotonne animali, etc.), nonché degli oli e grassi vegetali e animali esausti, deve rispondere alle norme vigenti: pertanto l'operatore è tenuto a raccogliere tali materiali in contenitore separato e a smaltrirli, tramite ditta autorizzata per la raccolta, il giorno stesso, presso la medesima area mercatale.

5. Al termine dell'attività l'area di competenza dovrà essere restituita in stato di decoro e pulizia. In caso contrario il Comune provvederà alla pulizia ed al ripristino, rivalendosi sul titolare del posteggio.

6. Qualora si utilizzino impianti o attrezzi al fine di produzione calore uso cottura e/o riscaldamento e/o altro, alimentati a gas combustibile, si dovrà porre la massima cura affinché tali impianti e/o attrezzi non siano fonte di possibili incendi e/o esplosioni o fuoruscite accidentali di gas. A tal fine, nella realizzazione degli impianti o nell'assemblaggio di tali attrezzi, dovranno essere rispettate le norme di buona tecnica del settore gas combustibile della serie UNICIG.

7. In particolare gli impianti o attrezzi alimentati da bombole (o bidoni) di gas GPL dovranno rispettare la norma UNI 7131, che fornisce chiare e univoche modalità di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione di tali impianti ed attrezzi. A titolo di esempio, si cita il capitolo numero 5 della succitata norma UNI 7131, che fornisce precise indicazioni su dove può essere posizionata la bombola di GPL e su come debba essere correttamente collegata agli utilizzatori, od il successivo capitolo numero 6, che spiega come installare all'aperto più bombole tra loro collegate.

8. La conformità degli impianti realizzati dovrà essere attestata ai sensi della normativa vigente. In ogni caso le attrezzi o impianti utilizzanti gas combustibile dovranno essere dotati di termocoppia o sistema equivalente idoneo ad interrompere l'afflusso di gas combustibile all'utilizzatore in caso di assenza di fiamma. I gazebo e/o chioschi che ospitano tali impianti o attrezzi dovranno essere realizzati in materiale metallico o comunque incombustibile. A protezione dei sopra indicati gazebo e/o chioschi dovrà essere posto un estintore portatile avente capacità estinguente non inferiore a 34 A-233BC utilizzabile anche su apparecchiature elettriche in tensione.

9. L'uso di generatori di corrente dotati di certificazione a norma CE (con barriera antirumore o a energia solare), ove non espressamente vietato dalla Scheda istitutiva del mercato, è consentito esclusivamente qualora il posteggio non sia dotato di fornitura elettrica.

10. Il concessionario è responsabile di ogni danno, inconveniente o sinistro che possa derivare al Comune o a terzi dall'esistenza del posteggio e delle strutture e attrezzi utilizzate, nonché in generale dall'esercizio dell'attività di vendita.

11. Rilasciando la concessione, il Comune non si assume alcuna responsabilità né alcun obbligo, sia di fronte al concessionario che di fronte a terzi, per danni comunque arrecati in conseguenza dell'esistenza del posteggio e dell'esercizio dell'attività di vendita e/o somministrazione.

Articolo 18 – Canone unico patrimoniale e Canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati

I. Per l'utilizzazione del posteggio il concessionario è tenuto al pagamento del canone previsto dal vigente "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico e del Canone di concessione per

l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati”, con i criteri di determinazione e con le modalità di pagamento in esso stabiliti.

2. Per l'utilizzazione dei posteggi ubicati su area demaniale marittima, nell'ambito di stazioni o nelle autostrade, oppure su aree pubbliche non comunali, il canone (o altro corrispettivo, comunque denominato) è stabilito e riscosso dall'autorità marittima o dal soggetto proprietario o gestore dell'area.

3. L'obbligo di corrispondere il canone decorre dalla data in cui l'operatore ha titolo per iniziare l'esercizio dell'attività.

4. In caso di omesso o insufficiente versamento del canone trova applicazione quanto previsto dall'articolo 42, comma 5, del presente Regolamento. In tale fattispecie, la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica finalizzata al rilascio di una nuova concessione al medesimo soggetto è subordinato al pagamento dell'intero importo – maggiorato di interessi moratori e delle eventuali spese di notifica di atti ingiuntivi – ancora dovuto per la cessata concessione, oltre che di eventuali sanzioni.

5. Nessun canone o altro corrispettivo è dovuto per l'esercizio dell'attività in forma esclusivamente itinerante.

Articolo 19 – Deposito cauzionale

I. Ai fini del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico, ai sensi del vigente Regolamento comunale, il richiedente deve versare un deposito cauzionale a garanzia dei danni al suolo, alle altre strutture pubbliche e del corretto espletamento di tutti gli adempimenti, compreso quello dell'assolvimento del canone e dello sgombero della struttura a fine occupazione, commisurato come di seguito indicato:

a) POSTEGGIO ISOLATO

- su area riqualificata per vendita prodotti ALIMENTARI e FIORI e per SOMMINISTRAZIONE di alimenti e bevande: Euro 2.500,00;
- su area riqualificata per vendita prodotti NON ALIMENTARI e su altre aree: Euro 1.250,00;

b) POSTEGGIO IN MERCATO

- vendita prodotti NON ALIMENTARI: Euro 500,00 in area riqualificata e 300,00 in area non riqualificata;
- vendita prodotti ALIMENTARI e FIORI: Euro 750,00 in area riqualificata e 500,00 in area non riqualificata;
- SOMMINISTRAZIONE di alimenti e bevande: Euro 1.000,00 in area riqualificata e 750,00 in area non riqualificata;
- in caso di uso di automezzo su posteggio: aumento del 50%.

Gli importi sopra indicati vanno versati una tantum per la singola area mercatale a prescindere dal numero di posteggi/concessioni nelle diverse giornate di mercato.

2. L'obbligo del versamento del deposito cauzionale può essere assolto anche mediante presentazione di fidejussione assicurativa o bancaria costituita a favore del Comune di Trieste per il corrispondente importo.

3. La predetta fidejussione deve riportare una clausola di rinnovo automatico fino all'espresso svincolo da parte del Comune e non deve essere condizionata ad adempimenti in capo all'Ente.

CAPO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE MERCATI

Articolo 20 – Istituzione e modifica

1. Compete al Consiglio comunale l’istituzione e la localizzazione dell’area complessiva dei mercati, nonché l’eventuale soppressione dei medesimi.
2. Nel caso di soppressione di un mercato, deve essere comunque garantita ai concessionari dei posteggi che vengono soppressi la possibilità di prosecuzione dell’esercizio dell’attività in altro mercato, di nuova istituzione o già esistente.
3. Compete alla Giunta comunale l’approvazione della Scheda del singolo mercato, recante il posizionamento, il numero e la dimensione dei relativi posteggi, la periodicità annuale o stagionale, la giornata o le giornate e gli orari di svolgimento dello stesso, nonché la localizzazione dell’eventuale area destinata alla sosta dei mezzi operativi. Nella redazione della Scheda del singolo mercato è possibile determinare le tipologie merceologiche dei posteggi, dislocando gli stessi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi.
4. Al fine di favorire la valorizzazione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche locali, ovvero di salvaguardare le radici storiche identitarie della collettività locale, la Giunta può prevedere, limitatamente all’area del centro storico, restrizioni specifiche alle tipologie merceologiche dei posteggi esistenti, sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare.
5. In caso di modifica della consistenza di un mercato che determini la diminuzione del numero dei posteggi o delle giornate della settimana nelle quali può essere esercitata l’attività, deve essere comunque garantita ai concessionari dei posteggi che vengono soppressi la possibilità di prosecuzione dell’esercizio dell’attività su altro posteggio, di nuova istituzione o già esistente, di superficie non inferiore a quella del posteggio soppresso.
6. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, eventuali provvedimenti temporanei, di spostamento di un mercato o di un posteggio o di modifica della consistenza di un mercato – resi necessari da situazioni contingibili – sono disposti dalla Giunta comunale. In caso di trasferimento temporaneo, si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi, a favore degli operatori che già ne sono concessionari, per quanto possibile, mediante riproduzione dell’assetto originario del mercato e comunque mediante soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie almeno pari a quella originaria.
7. Per motivi derivanti dall’esecuzione di lavori pubblici, ragioni di sicurezza, ordine pubblico, calamità naturali, per altri motivi di interesse pubblico o per manifestazioni con notevole afflusso di persone, il Responsabile competente per materia può temporaneamente sospendere l’attività dei mercati. Qualora la sospensione riguardi soltanto una parte del mercato e si protragga per oltre trenta giorni consecutivi, l’Amministrazione, previo confronto con il concessionario o i concessionari interessati, individua, ove possibile, posteggi o aree temporanee alternative, al fine di tutelare la continuità dell’attività economica. Nessun indennizzo o risarcimento può essere preteso nei confronti del Comune in tali occasioni.

Articolo 21 – Aree mercatali

1. Le Aree mercatali, individuate nell’Allegato 3 al presente Regolamento “Schede Aree Mercatali”, sono le seguenti:

- 1) Mercato Storico di Ponterosso
- 2) Mercato di Cavana
- 3) Mercato di Roiano
- 4) Mercato di Barriera
- 5) Mercato di San Giacomo
- 6) Mercato di Borgo San Sergio
- 7) Mercato di Opicina

2. Sono ammesse ai mercati esclusivamente attrezzature di tipo mobile, comprese quelle organizzate su mezzi meccanici e salvo che ciò non sia espressamente vietato dalla Scheda del singolo mercato.

3. Potranno essere previste strutture fisse esclusivamente nel Mercato Storico di Ponterosso in base ad apposita progettazione unitaria.

Articolo 22 – Assegnazione dei posteggi mercatali

1. In esito alla procedura di cui all'articolo 10 viene redatta una graduatoria per ogni mercato che stabilisce l'ordine di priorità nella scelta del posteggio. Ciascun operatore potrà scegliere in prima battuta un posteggio e in caso di ulteriori disponibilità esaurita la graduatoria, un secondo posteggio secondo lo stesso ordine di priorità.

2. La graduatoria rimane valida per un periodo di tre anni per l'assegnazione di eventuali posteggi resisi disponibili dopo la prima assegnazione.

3. La mancata assegnazione, in esito alla procedura di cui all'articolo 10, di un numero pari alla metà più uno dei posteggi del mercato, comporta la soppressione dello stesso.

4. In caso di cessazione – senza subentro – dell'attività di un numero pari alla metà più uno dei posteggi del mercato, il Comune avvia la procedura di cui all'articolo 10 ai fini della riassegnazione dei posteggi disponibili, dopo aver perfezionato eventuali migliorie tra i posteggi occupati e dopo aver esaurito la vigente graduatoria.

5. Le attività di produzione, preparazione di cibi cotti e crudi e somministrazione o vendita di alimenti e bevande non potranno essere ubicate in posteggi non rispondenti alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalla normativa di settore. A tal fine si precisa che le attività di commercio di alimenti/prodotti del settore alimentare non potranno essere ubicate in posteggi o svolte mediante costruzioni stabili, negozi mobili o banchi temporanei non rispondenti alle caratteristiche previste dalla vigente legislazione alimentare. Si richiamano in merito il Regolamento CEE/UE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, con particolare, anche se non esclusivo, riferimento all'Allegato II, Capitolo III, rubricato "Requisiti applicabili alle strutture mobili e/o temporanee, quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati (omissis)" e l'Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 recante: "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" (*pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2002*) e successive modifiche e integrazioni.

6. L'attività di somministrazione nei mercati è ammessa esclusivamente ove previsto dalla Giunta in sede di approvazione delle Schede dei singoli mercati.

Articolo 23 – Disposizioni per l’esercizio dell’attività mercatale

1. Ai fini dell’esercizio dell’attività mercatale, si intende per:

- a) “**miglioria**”: la possibilità, per un operatore già assegnatario di posteggio in un mercato, di scegliere un posteggio che, all’interno dello stesso mercato, risulti in quel momento non assegnato né oggetto di assegnazione mediante procedura in atto: le migliori giornaliere non sono consentite;
- b) “**spunta**”: operazione con la quale nel mercato si provvede all’assegnazione, per quella giornata, dei posteggi che risultino non occupati decorsi trenta minuti dall’orario fissato per l’inizio dell’attività di vendita, nonché all’attribuzione del punteggio a tutti gli operatori presenti che non siano titolari di posteggio in quel mercato, anche in assenza di assegnazione in quella giornata per superamento dei posteggi disponibili;
- c) “**spuntista**”: operatore in possesso di titolo abilitativo per l’esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi del Titolo III della L.R. n. 29/2005 e s.m.i., che aspira ad occupare, occasionalmente, posteggi momentaneamente non occupati dal rispettivo titolare e posteggi non assegnati, acquisendo in tal modo punteggio nelle graduatorie dei singoli mercati.

2. All’interno di un’area mercatale è ammesso l’ingresso degli operatori concessionari dei posteggi del mercato e degli operatori spuntisti assegnatari di posteggio temporaneo, nonché, in subordine e senza assegnazione di punteggio nella relativa graduatoria, degli imprenditori agricoli in possesso del titolo di cui al D.Lgs. n. 228/2011 e s.m.i..

3. Non sono ammesse all’interno delle aree mercatali altre tipologie di attività economiche, neppure di mera esposizione delle merci e prodotti in quanto il posteggio deve avere una propria autonomia funzionale per l’attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione.

4. Per i posteggi a merceologia esclusiva, sia il rilascio di nuove concessioni che il subentro sono vincolati al mantenimento del settore e/o delle specializzazioni merceologiche previste dalla Scheda del singolo mercato.

Articolo 24 – Migliorie e scambi di posteggio

1. Gli operatori titolari di posteggi nei mercati possono richiedere il trasferimento dal posteggio assegnato ad un posteggio non assegnato (miglioria) all’interno del medesimo mercato, entro la fine di giugno di ogni anno a valere sull’anno successivo. In caso di domande concorrenti la miglioria viene concessa all’operatore con maggiore esperienza nell’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese. In caso di parità si terrà conto della maggiore esperienza acquisita nel mercato in questione.

2. Gli operatori titolari di posteggi in un mercato possono effettuare lo scambio dei rispettivi posteggi, senza modificarne le dimensioni originarie, previa comunicazione da farsi da parte di ciascun operatore. Per i posteggi a merceologia vincolata non è ammesso lo scambio posteggio se non tra operatori che rispettano la merceologia vincolata.

Articolo 25 – Criteri per l’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare o liberi

1. I posteggi del mercato che risultino temporaneamente non occupati per assenza del titolare della concessione, ovvero perché non concessi, sono assegnati, giornalmente, ad altri soggetti legittimati all’esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi del Titolo III della L.R. n. 29/2005 e s.m.i., che

siano presenti sul posto nel momento in cui viene accertata la disponibilità del posteggio. Gli imprenditori agricoli operanti in base al titolo abilitativo acquisito ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i, possono occupare occasionalmente i posteggi eventualmente rimasti disponibili a conclusione delle operazioni di spunta.

2. Si considerano “disponibili” i posteggi che, decorsi trenta minuti dall’orario fissato per l’inizio dell’attività di vendita, risultino liberi o non occupati dal titolare della relativa concessione.

3. Qualora il titolare della relativa concessione non occupi il proprio posteggio, nei termini e modi di cui al precedente articolo, non ha diritto al rimborso del Canone unico.

4. La Polizia Locale è responsabile delle operazioni di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi. La spunta viene attuata una sola volta nell’arco della stessa giornata.

5. L’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare e dei posteggi liberi è disposta in base ad apposite graduatorie, una per ciascun mercato istituito, redatte in base alle presenze degli spuntisti del mercato – riferibili al singolo titolo commerciale – nel periodo successivo alla conclusione della procedura di cui all’articolo 10, secondo le modalità di cui ai successivi commi 7, 8 e 9. Ad ultimazione delle operazioni di spunta di cui al presente articolo, i posteggi eventualmente rimasti non occupati, potranno essere assegnati agli imprenditori agricoli in possesso del titolo di cui al D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., in ordine di anzianità dello stesso.

6. I posteggi sono assegnati in base alla specializzazione merceologica, al settore merceologico e all’ordine occupato dallo spuntista nella graduatoria di cui al punto precedente; nei mercati a tipologia merceologica mista, si fa luogo all’assegnazione del posteggio disponibile dando priorità agli operatori che vendano merce conforme alla merceologia prevista per il singolo posteggio e solo in assenza di questi ad operatori con merceologia diversa.

7. Le graduatorie sono formate sulla base del maggior numero di presenze occasionali – riferibili al singolo titolo commerciale di cui al Titolo III della L.R. n. 29/2005 e s.m.i. – nel mercato e sono aggiornate annualmente a cura dei competenti uffici, entro il 31 gennaio, con l’inserimento delle presenze maturette nel corso dell’anno solare precedente. Le graduatorie aggiornate entrano in vigore il 15 febbraio successivo e prima di tale data devono essere pubblicate all’albo pretorio del Comune per almeno dieci giorni consecutivi.

8. A seguito della riassegnazione dei posteggi in esito alla procedura di cui all’articolo 10, per il periodo intercorrente tra tale riassegnazione e l’approvazione della graduatoria degli spuntisti entro il 31 gennaio dell’anno successivo, avranno priorità nell’assegnazione temporanea dei posteggi di mercato eventualmente disponibili i soggetti utilmente collocati nella graduatoria della procedura di cui all’articolo 10, nel rispetto del limite di cui all’art. 49, comma 8, della L.R. n. 29/2005 e s.m.i..

9. La graduatoria va stilata tenendo conto, in caso di parità di punteggio, del criterio di priorità relativo all’esperienza nell’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese. In caso di ulteriore parità si terrà conto della maggiore esperienza acquisita nel mercato in questione, e in caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio.

10. Per concorrere all’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati e dei posteggi liberi gli operatori dovranno dichiarare gli estremi del titolo commerciale (autorizzazione, DIA, SCIA o Comunicazione). La Polizia Locale verifica che la persona presente all’assegnazione dei posteggi sia titolata a esercitare per conto del titolare.

11. Sono esclusi dall'assegnazione di un posteggio, indipendentemente dalla collocazione in graduatoria, coloro i quali sulla base del titolo abilitativo esibito, risultino essere concessionari di un altro posteggio nel territorio comunale nella medesima giornata.

12. Non hanno diritto a partecipare alle operazioni di spunta gli operatori che, all'inizio dell'orario di vendita, non siano presenti, muniti della merce e dell'attrezzatura necessaria per esercitare l'attività di vendita.

13. Qualora dopo la sistemazione nei posteggi disponibili di tutti gli operatori inseriti in graduatoria presenti, continui a sussistere una disponibilità di posteggi, il personale della Polizia Locale provvede a sistemare gli altri operatori eventualmente presenti privi di anzianità (e quindi non inseriti in graduatoria), a condizione che gli stessi esibiscano un atto abilitativo valido. In caso di più persone che posteggi, si segue l'ordine di priorità di cui al precedente comma 9.

14. Non sono concessi posteggi a chi non sia in regola con l'intera posizione debitoria in relazione a pregresse occupazioni.

15. Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, la mancata presenza al mercato per 2 (due) anni solari comporta l'esclusione dalla graduatoria. Parimenti, viene escluso dalla graduatoria l'operatore la cui attività risulti cancellata nel Registro Imprese senza che sia stato comunicato un eventuale subingresso entro 6 (sei) mesi dalla data di cancellazione.

16. Per il riconoscimento della presenza e relativo aggiornamento della graduatoria, è necessario che l'attività di vendita avvenga sino alla fine dell'orario del mercato, salvo i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato, debitamente giustificati.

17. L'assegnazione del posteggio in spunta, nonché agli imprenditori agricoli ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., comporta il pagamento del Canone giornaliero per l'occupazione del posteggio (c.d. "plateatico"). Il pagamento deve essere eseguito con le modalità stabilite nel *"Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati"*.

Articolo 26 – Rilevazione presenze e assenze

1. La rilevazione delle presenze degli spuntisti è elaborata dal soggetto incaricato della procedura, al termine delle operazioni di assegnazione giornaliera, raccogliendo le firme degli operatori presenti all'orario di inizio delle operazioni di vendita o tramite sistema automatizzato di rilevazione.

2. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturette sui mercati, è obbligatorio dichiarare gli estremi del titolo commerciale.

3. Ai fini della rilevazione delle assenze dei concessionari, l'operatore assegnatario del posteggio che non provveda ad occuparlo entro i 30 (trenta) minuti successivi all'orario di apertura del mercato, o si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura dello stesso, o lo ceda impropriamente a terzi, è considerato assente.

4. Le assenze determinate da eventi naturali particolarmente avversi non sono considerate tali nel caso in cui gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nel mercato.

5. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza, maternità e servizio militare non concorrono a determinare la decadenza del posteggio ove siano rispettate le condizioni di cui al successivo articolo 42.

6. Per quanto riguarda gli operatori agricoli che esercitano attività di vendita dei propri prodotti, la mancanza di prodotto non giustifica l'assenza.

7. Qualora il mercato si svolga in giornata festiva, l'assenza non sarà computata ai fini della decadenza della concessione.

Articolo 27 – Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. Gli agricoltori, che intendono esercitare nelle aree ad essi riservate nei mercati cittadini la vendita dei propri prodotti nel rispetto della normativa vigente in materia, devono ottenere la concessione di suolo pubblico e presentare la comunicazione di cui al D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i..

2. L'eventuale area riservata agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti viene stabilita all'interno di ogni mercato, mediante l'indicazione della metratura ad essa destinata nella singola Scheda.

3. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli non possono essere oggetto di cessione se non con l'azienda agricola di riferimento.

Articolo 28 – Circolazione e sosta nelle aree di mercato

1. Durante l'orario di mercato è vietato, nell'area mercatale, il transito di tutti i veicoli diversi dai mezzi di soccorso o delle forze dell'ordine.

2. È altresì vietata la sosta di tali veicoli nell'area del mercato, salvo si tratti di aree a ciò espressamente destinate. Ai trasgressori sono applicate le sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada e la rimozione forzata dei veicoli.

CAPO III – DISPOSIZIONI SPECIFICHE POSTEGGI ISOLATI

Articolo 29 – Istituzione e modifica

1. I posteggi isolati su cui può essere esercitata l'attività di commercio su aree pubbliche sono esclusivamente quelli individuati dal presente Regolamento.
2. Compete al Consiglio comunale la soppressione o lo spostamento definitivo di un posteggio isolato.
3. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, eventuali provvedimenti temporanei di spostamento di un posteggio isolato, reso necessario da situazioni contingibili, sono disposti dalla Giunta comunale.

Articolo 30 – Rotazione periodica posteggi

1. Nell'area cimiteriale, in cui l'attività può essere svolta mediante l'utilizzo di strutture mobili, può essere prevista la rotazione periodica degli operatori su tutti i posteggi istituiti nell'area. La rotazione periodica si attua in maniera tale che ciascun operatore vada ad utilizzare successivamente, secondo la periodicità stabilita, tutti i posteggi esistenti nell'area, nell'ordine di numerazione degli stessi.

Articolo 31 – Installazione e rimozione delle strutture fisse

1. L'assegnatario di un posteggio in esito alla procedura di cui all'articolo 10, dovrà installare sull'area concessa una struttura conforme alle norme edilizie, in materia di circolazione, sicurezza e alle disposizioni dell'Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002, nonché alle disposizioni introdotte dal presente Regolamento. Ai fini della predetta installazione, il concessionario dovrà preventivamente acquisire tutte le autorizzazioni necessarie (autorizzazione monumentale, paesaggistica, titolo edilizio, etc.). La proposta progettuale per la realizzazione di nuove strutture nell'Ambito degli Insediamenti di cui al successivo art. 34 è subordinata altresì all'ottenimento del parere favorevole della Commissione per il Paesaggio e la Qualità Urbana del Comune di Trieste. Prima dell'apertura dell'esercizio dovrà essere munito di certificato di agibilità o titolo equipollente.
2. Ove sul posteggio sia già installato un manufatto, il concessionario uscente che non risulti riassegnatario del posteggio è tenuto a rimuoverlo tempestivamente e comunque entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di rimozione da parte del Comune, salvo diverso accordo con l'eventuale nuovo assegnatario. Tutti gli eventuali danni derivanti dalla mancata rimozione del manufatto nel termine previsto, nonché il canone per l'occupazione del suolo pubblico, saranno imputabili in capo al concessionario uscente.
3. Il manufatto posizionato sul suolo pubblico dovrà essere sempre mantenuto in buono stato di conservazione.
4. In caso di cessazione anticipata dell'attività, senza che vi sia stato un subentro, il concessionario uscente è tenuto a corrispondere il canone per l'occupazione del suolo con la struttura esistente fino alla rimozione della stessa ovvero riassegnazione ai sensi di quanto previsto al comma 2.
5. In caso di mancata riassegnazione del posteggio in esito alla procedura pubblica o di soppressione dello stesso, il concessionario uscente e/o il proprietario del manufatto, sono tenuti in solido alla rimozione del manufatto e al ripristino del suolo pubblico a regola d'arte entro e non oltre sei mesi dalla mancata riassegnazione. In caso di inadempimento, la rimozione e lo smaltimento del manufatto

saranno effettuati dal Comune con costi a carico del concessionario e/o del proprietario del manufatto in qualità di obbligati in solido.

CAPO IV – NORME TECNICHE STRUTTURE PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Articolo 32 – Prescrizioni generali

1. Il presente Capo definisce i criteri di inserimento e collocazione dei posteggi isolati e delle aree mercatali all'interno degli ambiti territoriali comunali e le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi annuali su posteggio isolato. Le presenti disposizioni valgono per i nuovi chioschi e per l'adeguamento di quelli esistenti.
2. Tutto quello che non viene normato dal presente Capo dovrà seguire la normativa di settore vigente. In particolare si specifica che tutte le dotazioni esterne rispetto alla sagoma del chiosco dovranno seguire il *Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico con “dehors”* del Comune di Trieste in vigore.

Articolo 33 – Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:

a) *Area mercatale*:

per area mercatale si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi. Ai fini della disciplina igienico-sanitaria per il commercio dei prodotti alimentari, l'area mercatale corrisponde al “mercato in sede propria” così come definito dalla normativa di settore attualmente in vigore.

b) *Posteggio isolato*:

per posteggio isolato si intende il posteggio situato su area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale anche singolarmente, ubicato fuori dall'area mercatale. Il posteggio può essere occupato da un chiosco, un armadio urbano, un banco mobile o essere libero.

c) *Chiosco*:

per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi – sia alimentari che non alimentari – e/o per la somministrazione di alimenti e bevande, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico, a seguito di concessione temporanea rilasciata dalla Pubblica Amministrazione. Ai fini del presente Regolamento non si effettua una distinzione sostanziale tra chiosco e edicola. Il chiosco può avere concessione sia annuale che stagionale. Il chiosco stagionale presenta le medesime peculiarità del chiosco ma è contraddistinto da un carattere temporaneo. Al termine del periodo relativo alla concessione di uso del suolo pubblico, il manufatto va rimosso. Ai fini della disciplina igienico-sanitaria per il commercio dei prodotti alimentari, il chiosco corrisponde alla “costruzione stabile” così come definita dalla normativa di settore attualmente in vigore.

d) *Armadio urbano*:

per armadio urbano si intende un manufatto isolato, per lo più metallico, costituito essenzialmente da vari ripiani sostenuti da una schiena e fiancate verticali destinato a contenere oggetti di vario genere e chiuso anteriormente da una serranda. Presenta le medesime caratteristiche del chiosco ma non può ospitare nessuno al suo interno.

e) *Banco mobile*:

il banco mobile consiste in una sorta di tavolo chiuso fino a terra dal lato destinato al pubblico, sul quale è esposta la merce in vendita. Di forme e materiali diversi secondo gli usi cui è adibito, può

essere fornito di cassetti e vetrine e coperto o meno con un tettuccio, telo o ombrellone. Il banco mobile va rimosso al termine della singola giornata lavorativa. Ai fini della disciplina igienico-sanitaria per il commercio dei prodotti alimentari, il banco mobile corrisponde al “banco temporaneo” così come definito dalla normativa di settore attualmente in vigore.

f) **Superficie utile (Su):**

la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell’unità immobiliare o dell’edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre. Ai fini del calcolo della superficie utile del chiosco si specifica che i servizi igienici, i depositi e gli antibagni (anche quando rivestano la funzione di spogliatoi o di ingressi) concorrono a formare la superficie utile del chiosco.

Articolo 34 – Ambiti di applicazione e localizzazione

I. Il presente Regolamento individua quattro ambiti di applicazione. I perimetri di tali ambiti sono specificati graficamente nell’*Allegato I – Ambiti territoriali per il commercio su area pubblica* e sono i seguenti:

- AMBITO 1 – Scene Urbane
- AMBITO 2 – Centro Storico e Nuclei dei Borghi Carsici
- AMBITO 3 – Centro Storico Allargato
- AMBITO 4 – Ambito degli Insediamenti

A) AMBITO I – Scene Urbane

L’Ambito delle Scene Urbane comprende:

- SU01 riva Grumula, riva Gulli, via Lazzaretto Vecchio, via Cadorna e piazza Venezia
- SU02 via di Cavana, piazza Cavana e piazza Hortis
- SU03 riva Tre Novembre, piazza Tommaseo, piazza Verdi, riva del Mandracchio e piazza Unità d’Italia
- SU04 piazza Duca degli Abruzzi, corso Cavour, piazza Libertà e via Ghèga
- SU05 piazza Dalmazia, piazza Oberdan, via Carducci, largo Barriera Vecchia e piazza Garibaldi
- SU06 Borgo Franceschino compreso tra: via Coroneo, via Zanetti, piazza Giotti e via Battisti
- SU07 via Battisti e via Giulia
- SU08 portici Chiozza, via Muratti, viale XX Settembre
- SU09 piazza Goldoni, corso Italia e piazza della Borsa
- SU10 Borgo Teresiano compreso tra: via Cassa di Risparmio, Canal Grande, via S. Lazzaro e corso Italia
- SU11 Canal Grande e piazza Ponterosso, piazza S. Antonio Nuovo, piazza S. Giovanni
- SU12 Borgo Teresiano compreso tra: via Filzi e via XXX Ottobre
- SU13 Borgo Teresiano compreso tra: via Trento, largo Panfili, via Roma, piazza Vittorio Veneto e piazza Volontari Giuliani

B) AMBITO 2 – Centro Storico e Nuclei dei Borghi Carsici

L’Ambito del Centro Storico e nuclei dei Borghi Carsici comprende:

- CS01 Centro storico di Trieste
- CS02 Nucleo storico di Santa Croce
- CS03 Nucleo storico di Prosecco-Contovello
- CS04 Nucleo storico di Opicina
- CS05 Nucleo storico di Banne
- CS06 Nucleo storico di Trebiciano

- CS07 Nucleo storico di Gropada
- CS08 Nucleo storico di Padriciano
- CS09 Nucleo storico di Basovizza
- CS10 Nucleo storico di Longera
- CS11 Nucleo storico di Servola

C) AMBITO 3 – Centro Storico Allargato

L'Ambito del Centro Storico Allargato comprende tutte le zone A3 e B0 non comprese all'interno di altri ambiti.

D) AMBITO 4 – Ambito degli Insediamenti

L'Ambito degli Insediamenti si riferisce a tutte le altre aree del territorio comunale che non rientrano nei precedenti tre Ambiti.

2. Il presente Regolamento disciplina la localizzazione e la dimensione dei posteggi isolati, annuali e stagionali, nonché delle aree mercatali, così come individuate nei seguenti elaborati:

- Allegato 2a – *Individuazione e localizzazione Posteggi isolati e Aree Mercatali – Tavola*;
- Allegato 2b – *Individuazione e localizzazione Posteggi isolati e Aree Mercatali – Atlante*;
- Allegato 3 – *Schede Aree Mercatali*;
- Allegato 5 – *Schede Posteggi isolati – Scene Urbane, Centro Storico e Nuclei dei Borghi Carsici e Centro Storico Allargato*.

3. All'interno degli Ambiti così come sopra descritti, sono individuate sette Aree Strategiche caratterizzate dalla prossimità a passeggiate, giardini, parchi e luoghi di particolare interesse storico, culturale e artistico che si distinguono come poli attrattivi e turistici o per i quali la presenza di un posteggio per il commercio su aree pubbliche ha un valore aggiunto oltre che di presidio. Tali aree, indicate negli Allegati 2a e 2b – *Individuazione e localizzazione Posteggi isolati e Aree Mercatali*, sono le seguenti:

- AS.01 – Piazza dei Volontari Giuliani
- AS.02 – Piazza della Cattedrale (San Giusto)
- AS.03 – Giardino storico Basevi
- AS.04 – Giardino di via Molino a Vento
- AS.05 – Napoleonica (strada Vicentina)
- AS.06 – Passeggiata Romolo Gessi
- AS.07 – Giardino di Borgo San Sergio

4. Sono infine individuate delle aree facenti parte di un sistema urbano o paesaggistico omogeneo che, in quanto tali, necessitano di una Progettazione Unitaria dei chioschi che tenga conto della loro collocazione e delle scelte tipologiche e morfologiche. Tali aree, indicate negli Allegati 2a e 2b – *Individuazione e localizzazione Posteggi isolati e Aree Mercatali*, sono le seguenti:

- Piazza della Cattedrale (San Giusto)
- Piazza Garibaldi
- Largo Barriera
- Via San Lazzaro
- Viale D'Annunzio

- Barcola – viale Miramare
- Barcola – pineta

Articolo 35 – Criteri di inserimento delle strutture dei posteggi isolati

1. L'installazione delle strutture sui posteggi isolati deve rispettare le disposizioni stabilite dal presente articolo relativamente ai criteri generali di inserimento, alla salvaguardia degli aspetti architettonici, monumentali, paesaggistici e ambientali, all'abbattimento delle barriere architettoniche e accessibilità, ai rapporti con il transito pedonale e veicolare, con il verde pubblico e con le reti tecniche, fermo restando il carattere prevalente di quanto stabilito dagli Allegati “2a – Individuazione e localizzazione Posteggi isolati e Aree Mercatali – Tavola”, “2b - Individuazione e localizzazione Posteggi isolati e Aree Mercatali – Atlante” e “5 – Schede Posteggi isolati – Scene Urbane, Centro Storico e Nuclei dei Borghi Carsici e Centro Storico Allargato”.

2. L'installazione della struttura deve tutelare i seguenti aspetti:

- non deve interrompere visuali prospettive riconosciute di pregio architettonico, urbano e paesaggistico;
- non deve interferire con le preesistenze e con la continuità delle cortine edilizie (dove questi siano elementi qualificanti ed attrattivi del paesaggio urbano);
- non deve essere posto in addossamento a edifici storici e monumenti, alberi, aiuole e arredi delle aree verdi;
- deve tutelare il mantenimento della leggibilità delle pavimentazioni.

3. L'installazione della struttura deve essere conforme al Codice della Strada vigente al momento dell'intervento e rispettare le norme di sicurezza, non deve costituire ostacolo al movimento pedonale e veicolare e, di conseguenza, deve garantire la transitabilità permanente delle corsie per il transito dei mezzi di emergenza e deve garantire l'utilizzo permanente delle vie d'esodo e uscite di sicurezza che sboccano sulla strada.

4. L'installazione deve privilegiare gli assi pedonali e altri luoghi dotati di ampie banchine per il passeggiando garantendo la massima accessibilità e percorribilità dello spazio pubblico da parte dei pedoni e delle persone con disabilità motoria e/o sensoriale secondo itinerari lineari. Deve inoltre garantire la fruibilità di ingressi, portoni, accessi alle attività economiche adiacenti e il mantenimento della visibilità delle vetrine ed eventuali altre misure di rispetto si rendano necessarie.

5. Le strutture costituite da chioschi, da realizzarsi secondo le tipologie di cui all'articolo 37, devono soddisfare requisiti e caratteristiche dimensionali compatibili con quanto specificatamente indicato nel presente Regolamento e nei suoi Allegati, adeguandosi alle dimensioni dello spazio disponibile per l'inserimento.

6. La superficie massima consentita e le regole per un corretto insediamento sono definite dai commis seguenti e riportate all'interno dell'Allegato 4 – *Criteri di inserimento e requisiti minimi posteggi isolati*.

7. Lo spazio occupato, secondo le modalità sopra definite, deve essere continuo e di forma regolare, fatte salve eventuali specifiche disposizioni.

8. In tutti i casi, lo spazio occupato deve lasciare liberi:

- gli accessi agli edifici e agli esercizi commerciali, per una profondità di almeno 3,50 mt dalla facciata in corrispondenza del foro architettonico e della relativa cornice, assicurando la

visibilità di eventuali targhe e l'accessibilità a citofoni e campanelli – sarà in ogni caso necessario tenere conto dell'eventuale presenza della corsia di emergenza;

- in presenza di segnaletica verticale, illuminazione pubblica, o altri ostacoli puntuali, un passaggio libero di almeno 1,00 mt.

9. I chioschi affiancati devono mantenere di norma una distanza fra loro pari ad almeno 1,50 mt. Per agevolare il movimento dei pedoni, non potranno essere affiancati più di tre chioschi consecutivamente.

10. In situazioni di particolare conformazione degli spazi urbani, possono essere prese in considerazione motivate proposte in deroga alle prescrizioni di questo Regolamento.

11. Per quanto riguarda la salvaguardia degli aspetti architettonici, monumentali, paesaggistici e ambientali, le installazioni:

- non devono sottrarre alla vista gli elementi di interesse storico, architettonico e tipologico che caratterizzano gli edifici, né interferire con la percezione di elementi o scorci particolarmente significativi dell'ambiente cittadino;
- in presenza di monumenti, fontane e altre opere di rilevanza storica o artistica, le strutture devono rispettare una distanza di almeno 8,00 mt dagli stessi e non presentare aggetti o elementi accessori (tende, espositori, pubblicità o altro) che possano nascondere, in tutto o in parte, l'opera;
- in presenza di alberi iscritti all'elenco degli alberi monumentali d'Italia o ricompresi nell'elenco degli alberi notevoli del FVG, le strutture devono rispettare una distanza di almeno 8,00 mt. dagli stessi – distanza misurata dall'estradosso del tronco – e non presentare aggetti o elementi accessori che possano nascondere, in tutto o in parte, l'albero;
- non è consentito installare strutture, o parti di essi, a contatto o entro 3,00 mt dal perimetro di edifici sottoposti a vincolo monumentale, se non previa specifica autorizzazione della Soprintendenza;
- il posizionamento delle strutture deve fare preferibilmente riferimento al disegno della pavimentazione nelle strade e nelle piazze in cui tale pavimentazione sia stata riqualificata o presenti caratteristiche di pregio.

12. Ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e della tutela dell'accessibilità, la proposta progettuale deve essere ispirata alla progettazione senza barriere architettoniche per una città accessibile a tutti e conforme alle disposizioni normative in termini di accessibilità, applicando i principi della progettazione universale anche ai sensi della L.R. n. 10/2018. In particolare si specifica che:

- a) nella collocazione del manufatto va prestata particolare attenzione alle persone con disabilità di tipo sensoriale ed in particolar modo i non vedenti e gli ipovedenti. Nelle aree pedonali, quindi, deve essere sempre garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria avente larghezza non inferiore a 1,50 mt, e sempre nel rispetto di tutte le altre indicazioni del presente Regolamento;
- b) qualora il chiosco preveda la somministrazione di alimenti e bevande il bagno deve essere accessibile anche agli utenti esterni. Per assicurare l'accessibilità dei locali va realizzata una fossa al fine di posizionare la pavimentazione del chiosco a non più di 2 cm dal piano di calpestio dell'area pedonale, garantendo la presenza dell'intercapedine sanitaria. Nel caso in cui non sia possibile manomettere il suolo pubblico, va realizzata una rampa esterna al chiosco che tenga conto di tutti i limiti e di tutti i vincoli imposti dalla collocazione dello stesso.

13. Nell'ambito dei rapporti con il transito pedonale e veicolare devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- il manufatto non può occupare la sede stradale al di fuori del marciapiede, ad eccezione delle aree pedonali, delle aree e strade chiuse al traffico veicolare e delle zone a traffico limitato ad elevata valenza pedonale, di penetrazione a valenza pedonale e di penetrazione a valenza pedonale e commerciale dove comunque non potrà occupare la carreggiata; non deve, inoltre, interferire con l'itinerario naturale del transito pedonale, né con le corsie di emergenza, ove presenti, rispettando comunque le disposizioni del Codice della Strada in vigore;
- la struttura non deve pregiudicare la piena visibilità delle targhe di denominazione delle vie e dei numeri civici, della segnaletica stradale verticale, dei semafori, dei cartelli indicatori;
- il manufatto posto sul marciapiede non può occupare più della metà della larghezza dello stesso e deve garantire in ogni caso uno spazio per la circolazione pedonale di almeno 2,00 mt di larghezza, al netto di qualsiasi tipo di ostacolo quali alberi – compresa la conca d'impianto qualora non calpestabile e l'eventuale cordolo – pali o elementi tecnici di pertinenza degli enti erogatori di servizi, cartelloni pubblicitari, cabine telefoniche, chioschi d'attesa del servizio di trasporto pubblico, e simili;
- nel caso in cui il manufatto sia previsto sul bordo esterno del marciapiede, deve essere arretrato di almeno 0,50 mt dal cordolo. Tale distanza potrà essere ridotta a 0,25 mt con l'installazione di paletti dissuasori che separino il manufatto dal ciglio della strada;
- nei tratti in cui apposita segnaletica stradale riservi parte della carreggiata alla fermata dei mezzi di trasporto pubblico, per tutta l'estensione della stessa non può essere consentita l'occupazione con strutture per una distanza di almeno 3,00 mt dal cordolo;
- sul marciapiede, in corrispondenza di un attraversamento pedonale, deve essere mantenuta libera un'area di larghezza non inferiore a 2,00 mt a lato del filo esterno dell'attraversamento e di profondità non inferiore a 2,00 mt dal cordolo del marciapiede; in corrispondenza di accessi carrai, il chiosco non deve costituire ostacolo al regolare transito dei veicoli e non deve limitare il campo visivo necessario per eseguire le manovre in piena sicurezza. In caso di immissione diretta sulla via, deve essere mantenuto libero uno spazio di almeno 2,00 mt su ciascun lato del passaggio stesso; in prossimità di incroci carrabili i chioschi non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli o impedire la vista della segnaletica verticale e degli impianti semaforici; per motivi di sicurezza connessi a contesti specifici, l'Amministrazione può prescrivere l'aumento delle distanze indicate nei precedenti commi nella misura necessaria; al fine di rendere più fruibile lo spazio pedonale antistante il manufatto, qualora sussistano le condizioni sarà possibile modificare i percorsi pedonali in allargamento, previa valutazione della fattibilità da parte del servizio competente. In ogni caso i lavori che si dovessero dimostrare necessari per migliorare la fruibilità pedonale saranno con oneri di progettazione e realizzazione a carico dell'esercente.

14. In caso di presenza di verde pubblico dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni: la struttura deve essere posta ad una distanza dal filo esterno del tronco di alberature prive di aiuola non inferiore a 1,50 mt per alberature di terza grandezza e per arbusti e non inferiore a 3,00 mt dal filo esterno del tronco per alberature di prima e seconda grandezza; la struttura non deve sormontare le aiuole e deve garantire un passaggio libero minimo di 1,20 mt, salvo quanto previsto nell'*Allegato 5 – Schede Posteggi isolati* e salvo diverso parere del Servizio competente al verde pubblico; l'installazione delle strutture non deve ostacolare o rendere gravosa l'accessibilità al verde pubblico per gli interventi di manutenzione e deve evitare la compromissione della vegetazione e rispettarne lo spazio vitale e lo sviluppo fogliare e radicale.

15. In relazione alle reti tecniche dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

- a) non sono ammesse interferenze con reti tecniche pubbliche o con elementi di servizio tali da ostacolarne il corretto funzionamento, utilizzo o manutenzione;
- b) i chioschi devono essere allacciati alla rete elettrica garantendo tutte le norme per la sicurezza. Potranno essere utilizzate anche soluzioni con approvvigionamento da fonti rinnovabili ove questo sia consentito dalla normativa in vigore;
- c) in ogni caso l'installazione dei nuovi chioschi richiede che la parte impiantistica sia realizzata a regola d'arte mediante l'esecuzione di nuovi cavidotti e/o tubazioni interrate. In nessun caso saranno ammessi impianti aerei che sfruttino arredi e alberature esistenti per raggiungere il punto di fornitura; l'allaccio ai servizi a rete esistenti, compresa l'eventuale manomissione e successivo ripristino del suolo pubblico, saranno interamente a carico del concessionario;
- d) nel caso siano previste dotazioni impiantistiche che necessitano di un affaccio verso l'esterno, queste dovranno essere integrate all'interno della sagoma del chiosco e mascherate con la superficie del rivestimento esterno mediante la realizzazione di appositi vani o vasche (nel caso che le dotazioni impiantistiche siano previste in copertura) che non concorrono al calcolo della superficie utile.

Articolo 36 – Requisiti minimi igienico sanitari per i chioschi annuali

1. Ogni chiosco (posteggio annuale) dovrà rispettare i requisiti igienico-sanitari richiesti dalla normativa vigente in relazione al tipo di attività svolta. Il riepilogo di quanto segue è riportato all'interno dell'*Allegato 4 – Criteri di inserimento e requisiti minimi posteggi isolati*.

2. Per ogni tipologia di chiosco dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

- a) altezza interna minima di 2,70 mt;
- b) intercapedine sanitaria minima di 15 cm;
- c) superficie di vendita minima di 8,00 mq;
- d) servizio igienico ad uso esclusivo del concessionario minimo di 1,20 mq (1,00 mt x 1,20 mt);
- e) allaccio alle reti (energia elettrica, acquedotto e fognatura). Qualora sia dimostrata l'impossibilità di realizzare un allaccio alla pubblica fognatura (ovvero il chiosco dovesse trovarsi in un'area non servita dalla pubblica fognatura) è ammesso l'utilizzo di sistemi chimici alternativi.

3. Ai fini del presente Regolamento le attività di commercio su aree pubbliche si suddividono nelle seguenti categorie in relazione al tipo di attività svolta:

- esercizio di vendita:
 - settore merceologico non alimentare;
 - settore merceologico alimentare;
- esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

4. Nel caso di esercizio di vendita settore merceologico non alimentare, il chiosco dovrà avere una superficie minima utile di pavimento di 10,40 mq di cui 8,00 mq di superficie di vendita, 1,20 mq di superficie dedicata al servizio igienico ad uso esclusivo del concessionario e 1,20 mq di ingresso / antibagno. La dimensione minima del chiosco potrà scendere a 9,20 mq di superficie minima realizzando il servizio igienico con accesso esterno che in questo caso dovrà essere coperto da una tettoia per consentirne il raggiungimento anche in caso di condizioni meteoriche avverse.

5. Nel caso di esercizio di vendita settore merceologico alimentare, il chiosco dovrà avere una superficie minima utile di pavimento di 12,40 mq di cui 8,00 mq di superficie di vendita, 1,20 mq di superficie dedicata al servizio igienico ad uso esclusivo del concessionario, 1,20 mq di ingresso / antibagno / spogliatoio e 2,00 mq di deposito dedicato allo stoccaggio degli alimenti. Il chiosco dovrà in ogni caso rispettare anche tutti i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche in vigore.

6. Nel caso di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, il chiosco dovrà avere una superficie minima utile di pavimento di 15,90 mq di cui 8,00 mq di superficie di vendita, 2,00 mq di ingresso / antibagno / spogliatoio, 2,00 mq di deposito dedicato allo stoccaggio degli alimenti, 1,20 mq di superficie dedicata al servizio igienico ad uso esclusivo del concessionario e 2,70 mq di superficie dedicata al servizio igienico a servizio del pubblico che deve essere adeguato ai sensi della normativa sul superamento delle barriere architettoniche (c.d. visitabilità condizionata ex art. 5.7 D.M. 236/1989 e s.m.i.). La dimensione minima del chiosco potrà scendere a 14,70 mq nel caso di utilizzo di un singolo bagno adeguato che in questo caso dovrà prevedere una doppia porta che ne garantisca l'utilizzo esclusivo alternato rendendolo accessibile sia al concessionario – dall'interno del chiosco – che al pubblico – dall'esterno. Il chiosco dovrà in ogni caso rispettare anche tutti i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche in vigore.

7. I banchi mobili e gli armadi urbani (ove questa sia la tipologia prevista per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica) dovranno essere collocati dove sia garantita la presenza di un servizio igienico dedicato nelle vicinanze. Nel caso in cui i banchi mobili e gli armadi urbani, che per loro definizione non hanno una struttura stabile, commercino nel settore alimentare, dovranno in ogni caso rispettare anche tutti i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche in vigore.

Articolo 37 – Dimensione e tipologia dei chioschi annuali

1. I chioschi annuali, individuati al precedente art. 34 dovranno rispettare tutti i criteri normati dall'art. 35 e dall'art. 36 del presente Regolamento. I chioschi rispondono a diversi criteri morfologici e tipologici in relazione alla collocazione nei diversi Ambiti di appartenenza.

2. I chioschi dovranno rispettare i seguenti parametri suddivisi per singolo Ambito.

Ambito 1 – Scene Urbane

DIMENSIONI (superficie utile): fino a 13,00 mq;

TIPOLOGIA: Modello Trieste tipo A o tipo B.

Le caratteristiche dei chioschi collocati nell'ambito delle scene urbane sono normate all'interno degli elaborati:

- Allegato 5 – Schede Posteggi isolati – Scene Urbane, Centro Storico e Nuclei dei Borghi Carsici e Centro Storico Allargato;
- Allegato 6 – Linee guida Chiosco “Modello Trieste”;
- Allegato 7 – “Modello Trieste” – Abaco tipologico.

Ambito 2 – Centro Storico e Nuclei dei Borghi Carsici

DIMENSIONI (superficie utile): fino a 13,00 mq;

TIPOLOGIA: Modello Trieste tipo A o tipo B.

Le caratteristiche dei chioschi collocati nell'ambito del centro storico e nuclei dei borghi carsici sono normate all'interno degli elaborati:

- Allegato 5 – Schede Posteggi isolati – Scene Urbane, Centro Storico e Nuclei dei Borghi Carsici e Centro Storico Allargato;
- Allegato 6 – Linee guida Chiosco “Modello Trieste”;

- Allegato 7 – “Modello Trieste” – Abaco tipologico.

Ambito 3 – Centro Storico Allargato

DIMENSIONI (superficie utile): fino a 16,00 mq;

TIPOLOGIA: Modello Trieste tipo A o tipo B.

Le caratteristiche dei chioschi collocati nell’ambito del centro storico allargato sono normate all’interno degli elaborati:

- Allegato 5 – Schede Posteggi isolati – Scene Urbane, Centro Storico e Nuclei dei Borghi Carsici e Centro Storico Allargato;
- Allegato 6 – Linee guida Chiosco “Modello Trieste”;
- Allegato 7 – “Modello Trieste” – Abaco tipologico.

Ambito 4 – Ambito degli Insediamenti

DIMENSIONI (superficie utile): fino a 20 mq;

TIPOLOGIA: Libera.

Le caratteristiche dei chioschi collocati nell’Ambito degli Insediamenti sono libere ma, nella progettazione dei manufatti, oltre agli indirizzi contenuti all’interno dell’*Allegato 8 – Linee guida progettuali per l’Ambito degli Insediamenti* (che hanno carattere puramente indicativo), si dovrà tenere conto della compatibilità estetico-ambientale. Le soluzioni progettuali proposte devono essere di particolare pregio, con la ricerca di un rapporto attento al contesto edilizio ed urbano in cui andranno a collocarsi. In generale i nuovi chioschi dovranno sempre figurare come oggetti di completamento dell’esistente, in un insieme armonico di componenti utili a garantire la fruizione in sicurezza degli spazi, oltre che a contribuire all’innalzamento della qualità urbana.

3. Nel caso in cui si rendesse necessario utilizzare una colorazione differente da quella prevista per i chioschi “Modello Trieste” al fine di un migliore inserimento paesaggistico nel contesto urbano, questa potrà essere proposta con adeguata motivazione in sede di richiesta di autorizzazione paesaggistica. Il colore proposto dovrà, in ogni caso, rispettare il Piano Colore del centro storico anche nell’ambito del Centro Storico Allargato.

Articolo 38 – Aree Strategiche e Progetti Unitari

1. All’interno delle Aree Strategiche negli Ambiti 1, 2 e 3 è consentita una dimensione del chiosco fino a 16,00 mq. Rimane comunque prescrittiva la tipologia di chiosco indicata per il rispettivo Ambito.

2. Nelle Aree Strategiche localizzate all’interno dell’Ambito 4 la collocazione del posteggio non è stabilita a priori ma andrà individuata nel rispetto delle norme del presente Regolamento.

3. Nelle aree in cui è prevista la Progettazione Unitaria, le strutture successive alla prima dovranno mantenere le medesime caratteristiche e la reciproca compatibilità tipologica e morfologica.

Articolo 39 – Posizioni transitorie

1. I posteggi individuati in elenco con la dicitura “posizione transitoria” (Allegati 2a e 2b) occupano localizzazioni temporaneamente confermate che potranno essere oggetto di spostamento o di eliminazione a seguito di modifiche (sostituzione dei manufatti, cessazione e ripresa dell’attività con cambio di concessionario) o a seguito di necessità legate alla realizzazione di opere di interesse pubblico.

2. Per i posteggi che insistono su aree sulle quali sono previsti interventi pubblici di manutenzione straordinaria, l’individuazione della localizzazione finale del chiosco dovrà essere stabilita con la

Pubblica Amministrazione una volta realizzati i progetti di riqualificazione dello spazio urbano già in atto o in previsione.

3. Nel caso in cui si rendesse necessaria la sostituzione del manufatto esistente questo dovrà comunque tenere conto della tipologia e delle dimensioni individuate per l'ambito in cui è collocato.

TITOLO IV – VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 40 – Controlli

1. La direzione e la sorveglianza delle aree pubbliche è affidata alla Polizia Locale.
2. I controlli e l'attività di vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, sono svolti dagli organi preposti alla tutela della salute e dell'igiene pubblica.

Articolo 41 – Sanzioni

1. È punito con una sanzione amministrativa da Euro 2.500,00 a Euro 15.000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche:
 - a) senza il prescritto titolo commerciale;
 - b) senza la prescritta concessione o fuori del territorio previsto dalla concessione, inclusa l'ipotesi di utilizzo di un posteggio diverso da quello assegnato, oppure di un'area non adibita a posteggio;
 - c) durante il periodo di sospensione previsto dal successivo articolo 43.
2. Non rientrano fra le attrezzature oggetto di confisca i veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sostano nel posteggio.
3. Il verbale di contestazione dell'infrazione, nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nel termine stabilito dal verbale medesimo, costituisce comunque titolo esecutivo per la confisca delle attrezzature e della merce.
4. Ogni altra violazione alle disposizioni del Titolo III della Legge è punita con la sanzione amministrativa da Euro 300,00 a Euro 3.000,00.
5. La violazione dei divieti o il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento, se non diversamente sanzionata dalla Legge, è punita con una sanzione amministrativa da Euro 300,00 a Euro 3.000,00.

Articolo 42 – Decadenza della concessione del posteggio

1. Il titolare dell'attività decade dalla concessione di posteggio, con conseguente revoca del titolo commerciale:
 - a) per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività stabilite dalla Legge e delle prescrizioni stabilite dal presente Regolamento;
 - b) per la ripetuta inosservanza dell'onere quotidiano di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri (compresa la struttura di vendita, salvo che essa non sia costituita da manufatto stabilmente fissato al suolo o non ne sia comunque consentito il mantenimento sul posto anche al di fuori dell'orario di svolgimento dell'attività) e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti;
 - c) per mancata utilizzazione del posteggio per periodi di tempo complessivamente superiori, in un anno solare, al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi o comunque ad un terzo del numero delle giornate di possibile attività,

salvo il caso di assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza, maternità e servizio militare; la mancanza di prodotto non giustifica l'assenza degli operatori agricoli.

2. Ai fini di cui al punto b) del precedente comma I, la decadenza dalla concessione interviene in caso di recidività, che si verifica qualora sia stata accertata l'inosservanza dell'obbligo per due volte nell'arco di trenta giorni ovvero cinque volte nell'arco di un anno, indipendentemente dal pagamento di eventuali sanzioni pecuniarie.

3. L'inidoneità all'attività lavorativa per malattia o comunque per ragioni di salute deve essere provata mediante la presentazione di certificato medico o attestazione di ricovero ospedaliero, da cui risulti esclusivamente la durata presumibile dell'inidoneità, di data non posteriore all'inizio del periodo di assenza e da presentarsi entro cinque giorni dalla data suddetta. In caso di presentazione tardiva, l'inutilizzo del posteggio non è giustificato nel caso in cui il periodo di inidoneità sia del tutto trascorso, ovvero è giustificato a decorrere dalla data di presentazione della certificazione.

4. Nel caso in cui il concessionario risulti essere una Società le assenze dovute a malattia, gravidanza, maternità, servizio militare saranno giustificate solamente se comprovate in riferimento a tutti i componenti della Società medesima.

5. L'omesso o insufficiente versamento del canone unico patrimoniale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei termini previsti dal relativo Regolamento, comporta l'avvio del procedimento di decadenza della concessione del posteggio e di revoca del titolo commerciale.

Articolo 43 – Sospensione dell'attività

1. Qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

2. In caso di esito negativo della verifica della regolarità contributiva, l'attività è sospesa per centoventi giorni, salvo che la regolarizzazione intervenga prima della scadenza del termine. Nel caso di mancata regolarizzazione entro il periodo di sospensione, il titolo commerciale e la concessione del posteggio sono revocate.

3. Nel caso in cui l'attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie è equiparata all'esercizio di attività senza titolo commerciale.

Articolo 44 – Revoca del titolo commerciale

I. La revoca del titolo commerciale è disposta nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui l'operatore non risulti più provvisto dei requisiti morali e professionali;
- b) nel caso in cui l'operatore incorra in ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi dell'articolo precedente;
- c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio;
- d) nel caso in cui l'attività itinerante venga sospesa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- e) in caso di mancata regolarizzazione della situazione contributiva entro il periodo di sospensione.

TITOLO V – NORME FINALI

Articolo 45 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il Regolamento comunale di disciplina del Commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 100 del 20 novembre 2000, e il Regolamento Comunale per la temporanea assegnazione dei posteggi occasionalmente disponibili nei mercati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 dd. 20 marzo 2000, nonché ogni disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Articolo 46 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia, nonché quelle dei vigenti Regolamenti comunali e dello Statuto comunale.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento riguardanti la localizzazione dei posteggi isolati, che prevedano l'individuazione di nuovo posteggio o lo spostamento di un posteggio esistente, nonché le norme tecniche relative alle strutture di cui al Capo IV del Titolo III, si applicano:
 - per i chioschi di nuova installazione a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento;
 - per lo spostamento dei chioschi esistenti nei termini di cui al successivo comma 3.La localizzazione delle aree mercatali che preveda lo spostamento dell'area mercatale in area diversa da quella attuale, si applica nei termini e con le modalità che saranno stabilite dalla Giunta comunale in fase di approvazione delle singole Schede dei mercati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20, comma 3.
3. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento – incluse quelle ubicate all'interno delle “Aree Strategiche” e quelle soggette a “Progettazione Unitaria” di cui all'articolo 38 – dovranno adeguarsi alle relative disposizioni nei seguenti termini:
 - nelle **Scene Urbane** e nel **Centro Storico e nei Nuclei dei Borghi Carsici**: in caso di sostituzione, ampliamento, o comunque modifica sostanziale del chiosco esistente e comunque entro il termine massimo del 7° (settimo) anno successivo all'approvazione del presente Regolamento, fatte salve eventuali proroghe disposte con deliberazione della Giunta comunale per esigenze di pubblico interesse;
 - nel **Centro Storico Allargato**: in caso di sostituzione, ampliamento, o comunque modifica sostanziale del chiosco esistente e comunque entro il termine massimo di 8 (otto) anni, fatte salve eventuali proroghe disposte con deliberazione della Giunta comunale per esigenze di pubblico interesse;
 - nell'**Ambito degli Insediamenti**: in caso di sostituzione, ampliamento, o comunque modifica sostanziale del chiosco esistente.

Una mera traslazione del chiosco esistente, che si renda necessaria in seguito a nuove sistemazioni delle aree pubbliche o private di uso pubblico sulle quali lo stesso insiste, non sarà considerata modifica sostanziale.

4. Il mancato adeguamento alle normative vigenti entro il termine stabilito dal Comune, comporta la decadenza della concessione con obbligo di rimozione della struttura a carico del titolare della concessione e/o del proprietario del manufatto. In caso di inadempimento, la rimozione e lo smaltimento del manufatto saranno effettuati dal Comune con costi a carico del concessionario e/o del proprietario del manufatto in qualità di obbligati in solido.